



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI SIRACUSA**

<https://www.guardiacostiera.gov.it> - telefono: 0931481011

NUMERO EMERGENZA IN MARE: 1530

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

N.46/2025

(così come modificata dall'Ordinanza n° 66 del 15.05.2026)

Per consultare il testo completo della presente Ordinanza, unitamente ai relativi Allegati, è possibile scansionare con il proprio smartphone il seguente QR CODE:



Il Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Siracusa:

- Visto** l'articolo 32 dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. nr. 455/1946, con riferimento ai beni del demanio dello Stato esistenti in Sicilia e dell'attuale quadro ordinamentale in materia di competenze Stato-Regioni, così come risultante, tra l'altro, a seguito della Legge costituzionale n. 3/2001 recante *"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"*, dall'articolo 6, comma 7, della Legge n. 172/2003, della Legge Regionale n. 15/2005 e delle successive circolari applicative discendenti dalle norme citate;
- Vista** la legge 24.11.1981 n. 689 sugli illeciti amministrativi e il Decreto Legislativo 30.12.1999, n. 507, recante *"Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205"*;
- Vista** la legge 31.12.1982, n. 979, ed il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio datato 15.09.2004 (pubblicato sulla G.U.R.I. serie generale n° 32 del 09.02.2005) che ha istituito l'Area Marina Protetta del Plemmirio, nonché il successivo Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare datato 26.01.2009 (pubblicato sulla G.U.R.I. serie generale n° 36 del 13.02.2009), con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area Marina Protetta del Plemmirio ed il relativo Disciplinare Integrativo al Regolamento dell'Area Marina Protetta del Plemmirio per la corrente stagione balneare;
- Vista** la Legge 03.04.1989 n. 147 recante la *"Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione"* e il relativo Regolamento di attuazione approvato con il DPR nr.662/1994;

- Vista** la Legge Regionale 01.09.1998 n. 17, pubblicata sulla G.U. della Regione Sicilia del 05.09.1998, che impone, oltre ai concessionari esercenti di stabilimenti balneari, anche alle Amministrazioni dei Comuni costieri di assicurare, nell'ambito dei tratti del litorale di rispettiva giurisdizione destinati alla pubblica balneazione, apposito servizio di salvamento, conforme alle disposizioni di dettaglio impartite dall'Autorità Marittima, e in numero minimo di almeno due bagnini di salvataggio ogni 150 metri lineari e fino ad un massimo di due chilometri lineari (art. 2);
- Vista** la Circolare del Comando Generale n. 82/22468 del 03.04.2002, con cui è stata trasmessa una Ordinanza standard di Sicurezza balneare a cui ispirare i provvedimenti locali;
- Vista** la Legge 8 luglio 2003 n. 172 "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della Nautica e del turismo nautico", ed in particolare l'art. 8, secondo cui *"In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del Compartimento marittimo."*;
- Visti** la Circolare del Comando Generale prot. n. 09.01/30387 del 28.06.2005 ed il DP. 02.01.04/31678 del 30.03.2006, recanti linee di indirizzo per l'impiego delle moto d'acqua ai fini dell'assistenza ai bagnanti "...quale utile integrazione ai mezzi nautici di tradizionale utilizzo.";
- Visto** il Decreto Legislativo 18.07.2005 n. 171, recante il *"Codice sulla Nautica da Diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CEE, a norma dell'art.6 della legge 8/7/2003 n. 172"* ;
- Visto** il Dispaccio prot. n. 02.01.04/34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli enti territoriali locali inerenti alla disciplina delle attività balneari e le prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- Vista** la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 02.02/36855 in data 13.04.2006 inerente all'utilizzo di salvagenti tipo *"flotter"* e *"a ferro di cavallo con maniglie bodyguard"*;
- Vista** la Circolare del Comando Generale 02.01/13413 del 08.2.2007, nella quale si evidenzia, tra l'altro, l'opportunità della *"istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali, di una fascia di rispetto - dell'ampiezza di 50 metri - oltre la zona di mare riservata ai bagnanti (...in cui sia...ndr) limitato l'ingresso sia ai bagnanti e ai sub sia alle unità che navigano a motore"*;
- Visto** il Decreto Dirigenziale della Regione Siciliana 01.06.2007 n. 476, avente ad oggetto *"Disciplina delle attività balneari"* ed il successivo Decreto Dirigenziale della Regione Siciliana 06.10.2010 n° 707 che ne estende l'applicazione indistintamente a tutto il pubblico demanio marittimo della Regione Siciliana, comprese aree boschive e rocciose;
- Visto** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29.07.2008 n. 146 recante il *"Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005 n. 171, recante il Codice sulla Nautica da Diporto"*, come modificato per ultimo dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17.09.2024 n° 133;
- Vista** la sentenza della Cassazione del 15/02/2011 n. 3713, *"...Pertanto, la norma dell'art.1164 del C.N., che sanziona l'inosservanza di disposizioni di legge o regolamento, e di provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente in relazione all'uso del demanio marittimo, deve interpretarsi nel senso che la violazione sussiste anche nel caso di inottemperanza di prescrizioni imposte ai concessionari per la sicurezza, l'integrità o la salute delle persone fisiche."*;

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. n.18981-P-20 in data 20.03.2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia “...consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare

ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell'esercizio abusivo della professione medica,..." prescrivendo la necessaria disponibilità di un "Saturimetro arterioso" tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;

- Vista** la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 40802 del 13.05.2013 inerente "*...l'opportunità di introdurre l'obbligo del nuotatore di munirsi del segnalamento previsto per l'attività subacquea o – in subordine – di indossare una calottina colorata per rendersi maggiormente visibile*";
- Vista** la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 91792 del 24.10.2013 inerente all'opportunità di un'azione di coordinamento fra le Autorità Marittime affinché le Ordinanze di sicurezza balneare "*...siano improntate ai principi di omogeneità ed univocità...*";
- Vista** la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n.02.02.70/29121 del 29.3.2014, secondo cui, anche in forza di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 18.3.2011, la presenza del defibrillatore all'interno degli stabilimenti balneari è una "*collocazione ottimale*" e, quindi, consigliata e la Circolare del Ministero della Salute prot. nr.13917-P-20 del 20.5.2014 recante disposizioni sul rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);
- Visto** il dispaccio protocollo 103966, in data 29/08/2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – "*Sistemi di salvataggio aggiuntivi in mare*";
- Visti** il Decreto Legislativo n. 229 del 3 Novembre 2017, revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 Luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 Ottobre 2015, n. 167;
- Viste** le proprie Ordinanze nn. 79/2018 e 95/2018 rispettivamente in data 31.05.2018 e in data 21.06.2018, aventi ad oggetto i "*Limiti di navigazione dalla costa del Compartimento Marittimo di Siracusa*";
- Vista** la propria Ordinanza n° 113/2018 in data 13.07.2018 e ss.mm.ii. (allo stato degli atti, Ordinanze nn. 120/2018, 170/2018, 184/2018, 187/2018, 16/2019, 21/2019, 47/2019, 185/2019, 197/2019, 02/2020, 03/2020, 64/2020, 124/2020, 68/2021, 119/2021, 144/2021, 30/2022, 32/2022, 38/2022, 53/2022, 59/2022, 93/2022, 142/2022, 20/2023, 41/2023 e 84/2024), riguardante lo stato dei tratti di costa ricadenti nei Comuni di giurisdizione del Circondario marittimo di Siracusa, interdetti a suo tempo, in via d'urgenza, precauzionale, cautelativa e sostitutiva delle attribuzioni gestorie dell'Ente Regionale, per il sussistere di grave ed attuale pericolo per la pubblica incolumità dovuto alla presenza di fenomeni franosi, smottamenti, situazioni di pericolo, lavori in corso, ecc, salvo il successivo provvedimento regionale di conferma/integrazione;
- Visto** il dp. 26421 in data 26 Febbraio 2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la questione inerente all'utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;
- Viste** le più recenti Direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di razionalizzazione dei controlli di sicurezza di routine sulle unità da diporto (di cui, da ultimo, la n. 143/2019), nelle quali si dispone, tra l'altro, che i Capi di Compartimento Marittimo provvedano ad emanare apposita Ordinanza di polizia marittima per disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa, con particolare riferimento alla distanza dalla costa, oltre il limite della acque riservate ai bagnanti, entro la quale la navigazione deve svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocaimento;
- Vista** la nota del Comando Generale delle Capitanerie di Porto (Reparto 2°, Ufficio II) prot. n.

54506 in data 20/05/2020, con la quale è stato, tra l'altro, confermato che l'Ordinanza di sicurezza balneare non concerne profili di sanità che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri Enti/Amministrazioni deputate alla tutela della salute pubblica;

- Vista** la nota del Comando Generale delle Capitanerie di Porto (Reparto 2°, Ufficio II) prot. n. 26676 in data 25/02/2022, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo di *e-bike* acquatica munita di *Hydrofoil* "Manta 5 XE1" distribuita dalla *Aquaride* s.r.l. rientrante nella tipologia di natanti di cui al comma 3 dell'art. 27 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii. il cui utilizzo può essere disciplinato dalle ordinanze delle locali Autorità Marittime da emanarsi ai sensi del comma 6° del medesimo articolo;
- Vista** l'Ordinanza n. 33/2022 in data 05 aprile 2022 e ss.mm.ii, con cui si approva il relativo Regolamento di questa Capitaneria di Porto disciplinante la materia della locazione e del noleggio di natanti da diporto, delle moto d'acqua nonché delle unità di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- Visto** il Decreto 29 maggio 2024, n. 85 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti";
- Vista** la nota prot. n° 46112 in data 18.08.2024 della Direzione Marittima di Catania, con la quale, in ossequio ai precetti dell'art. 2051 C.C. e dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 (T.I. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali) ha comunicato che, l'Ente proprietario del sedime demaniale marittimo (ovvero la Regione Siciliana nell'esercizio delle funzioni dominicali) e i Sindaci nella qualità di Ufficiali di Governo, sono rispettivamente tenuti a porre in essere ogni idonea misura tesa alla salvaguardia della pubblica incolumità e all'adozione di provvedimenti anche a carattere contingibile ed urgente finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli nelle aree demaniali marittime, predisponendo idonee transennature e segnaletica monitoria, prevenendo comunque che eventuali situazioni di pericolo di cui si venga a conoscenza debbano essere oggetto di opportuna segnalazione da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Vista** la nota del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Ufficio del Vice Comandante Generale prot. n. 113761 in data 27/08/2024, con la quale è stato disposto di sancire l'obbligo in capo ai concessionari (o a chiunque gestisce a qualunque titolo strutture destinate alla balneazione, per l'intera stagione balneare, di garantire il servizio di assistenza e salvataggio bagnati seppur gli Enti Territoriali riconoscano la facoltà di aprire per mere "*finalità elioterapiche*" pur avendo un fronte mare balneabile;
- Visto** l'art. 7 comma 4-decies della Legge 21 febbraio 2025, n.15, di conversione del D.L. 27.12.2024, n.202 (cd "decreto milleproroghe"), secondo cui "al fine di garantire continuità al servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione balneare 2025, i brevetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85, in corso di validità alla data del 30 settembre 2024, con termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, restano **validi fino al 30 settembre 2025**;
- Visto** l'art. 7 comma 4-undecies della Legge 21 febbraio 2025, n.15, di conversione del D.L. 27.12.2024, n.202 (cd "decreto milleproroghe"), secondo cui "al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione 2025, **l'efficacia del requisito della maggiore età** di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnanti, **è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 settembre 2025**;

- Visto** il Dp. n° 37753 del 14.03.2025 del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto mediante il quale sono state fornite indicazioni applicative per il regime transitorio di cui all'art. 19 del Decreto 29 maggio 2024 , n. 85, in particolare avuto riguardo all'estensione di validità fino al 30 settembre 2025 dei brevetti di assistente bagnanti in corso di validità alla data del 30 settembre 2024 e del differimento alla data del 30 settembre 2025 del requisito della maggiore età, richiesto per esercitare l'attività di assistente bagnanti.
- Visto** il D.D.G. n. 323 del 21.03.2025 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana - Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico – recante disposizioni relative alla balneabilità delle acque nel territorio siciliano unitamente all'individuazione dei limiti temporali della Stagione Balneare 2025 (**1° Maggio – 31 Ottobre**);
- Viste** le Ordinanze emanate dai Sindaci dei Comuni costieri del Circondario marittimo di Siracusa indicanti le acque vietate permanentemente alla balneazione;
- Visto** il Dp. n° 54363 del 16.04.2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto mediante il quale sono state fornite disposizioni operative in materia di sicurezza della navigazione con particolare riguardo all'attivazione del servizio di salvataggio nel periodo compreso tra il **terzo sabato del mese di maggio e la terza domenica del mese di settembre**;
- Visto** l'art. 6 del Decreto Legge 21 maggio 2025 n. 73, recante “*Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo*”;
- Viste** le diverse linee di indirizzo nel tempo emanate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per le precedenti stagioni balneari, nelle quali si evidenzia, tra l'altro, la necessità di standardizzare i contenuti delle Ordinanze di sicurezza balneare, compatibilmente con le specificità locali;
- Tenuto conto** degli esiti delle riunioni di coordinamento in videoconferenza tenute con la Superiore Direzione Marittima di Catania in data 27 marzo 2025, 6 maggio 2025 e 13 maggio 2025;
- Preso atto** degli esiti dei Tavoli Tecnici indetti per la passata Stagione Balneare con l'Ente Regionale, le Amministrazioni Comunali e le Polizie Locali del Compartimento Marittimo, le Associazioni di categoria rappresentative degli operatori degli stabilimenti balneari ed alcune delegazioni di concessionari di stabilimenti balneari, nonché delle Forze di Polizia e per la presente stagione balneare con rappresentanti dell'Amministrazione comunale di Siracusa;
- Vista** la precedente Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 58/2022 emanata da questa Autorità Marittima in data 01 giugno 2022;
- Ravvisata:** la necessità di implementare, aggiornare ed attualizzare la predetta disciplina degli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità Marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo ricadente nell'ambito del Circondario Marittimo di Siracusa, compreso tra il limite Nord “*Faro Penisola Magnisi*” (Comune di Priolo Gargallo) e il limite Sud “*Foce del Pantano Longarini*” (Comune di Pachino), coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime;
- Visti** gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto e Capo del Circondario e la deroga all'uopo prevista dall'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n.172;

O R D I N A

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1

- Ambito di applicazione -

1. La presente Ordinanza di Sicurezza balneare disciplina le attività marittime, con particolare riferimento a quelle turistico - balneari, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.
2. Tutti gli aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con provvedimenti emanati dalla Regione Siciliana e dai Comuni costieri;
3. Salvo diversa e specifica indicazione, la presente Ordinanza si applica durante la **stagione balneare**, così come definita dalla Regione Siciliana (per la presente annualità con il sopraccitato D.D.G. n. 323 del 21.03.2025 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana - Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico **1° Maggio – 31 Ottobre**), e riguarda l'ambito di giurisdizione del Circondario marittimo di Siracusa, delimitato a Nord dal Faro della "*Penisola Magnisi*" e a Sud dalla Foce del "*Pantano Longarini*".
4. In particolare, sulla scorta dei contenuti del comma 2 dell'art. 6 del Decreto Legge 21 maggio 2025 n. 73 e delle recenti disposizioni ministeriali, nel periodo di ogni anno compreso tra il **terzo sabato del mese di maggio e la terza domenica del mese di settembre** nelle zone di costa destinate alla balneazione, il servizio di salvamento dovrà essere obbligatoriamente garantito, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, senza soluzione di continuità.
5. Nel caso in cui le strutture balneari definite al successivo articolo dovessero operare, per attività di balneazione, nei restanti periodi di apertura della stagione balneare individuata ogni anno dalla Regione Siciliana ovvero al di fuori della stessa in forza di specifico provvedimento autorizzativo dell'ente concedente, dovrà essere comunque assicurato il servizio di salvamento secondo le modalità descritte nella presente ordinanza.
6. Il presente provvedimento si applica nei confronti di:
 - chiunque gestisce a qualunque titolo strutture destinate alla balneazione, compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, insistenti sul pubblico demanio marittimo ovvero in aree private ubicate sulla costa, comunque frequentate da bagnanti, anche a fruizione gratuita (stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione, spiagge libere attrezzate, solarium e similari, complessi balneari pubblici, complessi balneari sociali, arenili asserviti);
 - titolari delle concessioni di aree per l'esercizio di attività nautiche di locazione e noleggio di natanti;
 - organizzatori di regate od altre attività agonistiche in mare e lungo la costa;
 - concessionari per lo svolgimento di attività turistico-balneari nell'ambito del Circondario marittimo di Siracusa;
 - gestori di approdi per unità da diporto;
 - operatori marittimi o subacquei impegnati in qualsiasi tipo di attività nell'ambito del Circondario marittimo di Siracusa;
 - associazioni di Volontariato e di Protezione Civile;
 - assistenti bagnanti impiegati nelle organizzazioni del servizio di salvamento istituite nell'ambito del Circondario marittimo di Siracusa;
 - responsabili del Servizio di salvamento istituito dai Comuni, per i tratti di litorale di spiaggia libera frequentati da bagnanti;
 - frequentatori dei tratti di costa ed utenti del mare, a scopo professionale e ludico-diptoristico;
 - titolari ovvero responsabili del mantenimento e/o dell'esercizio di condotte di prelievo/scarico d'acqua di qualsiasi natura.

Articolo 2

- Attività di soccorso in mare -

1. Chiunque abbia notizia o si accorga di una situazione di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare e per la sicurezza della navigazione ovvero d'inquinamento marino, è tenuto ad informare immediatamente la sala operativa della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Siracusa (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici:

■ **112** (Numero Unico Emergenza - chiamata gratuita)

■ **1530** (Numero Blu per l'emergenza in mare - Guardia Costiera – chiamata gratuita)

■ **0931/481004** (sala operativa)

■ **0931/481011** (centralino)

oppure via radio sul **canale 16 VHF**.

2. I servizi di emergenza pubblica e le Forze di Polizia presenti sul territorio del Circondario marittimo di Siracusa, segnaleranno alla più vicina Autorità Marittima, organo istituzionalmente responsabile del soccorso d'ufficio e del coordinamento delle operazioni di soccorso in mare quale Unità Costiera di Guardia, qualsiasi analoga situazione di emergenza o pericolo.

3. Il servizio di salvamento, svolto dai soggetti legittimati (cooperativa di servizi, gestore dello stabilimento con propri dipendenti, associazioni di volontariato, ecc...), secondo le prescrizioni di cui al successivo articolo 11, è istituito per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse saranno censite ed inserite nella locale pianificazione delle attività di ricerca e soccorso in mare, il cui coordinamento è posto in capo alle Autorità marittime. Pertanto, è vietato istituire autonome postazioni di soccorso in mare - anche nell'ambito di iniziative di volontariato – senza specifica autorizzazione della competente Autorità Marittima, fatta eccezione per l'attività di soccorso in mare e sulle spiagge svolta, sulla base di opportuno coordinamento con la Capitaneria di porto di Siracusa, da personale abilitato incaricato dai Comuni costieri del Circondario marittimo di Siracusa a norma della L.R. 17/98 o da personale volontario appartenente alla C.R.I. munito di brevetto di Operatore Polivalente di Salvataggio in Acqua (O.P.S.A.).

Articolo 3

- Rinvenimento presunti ordigni bellici -

In caso di rinvenimento di presunti ordigni bellici a mare, dovranno essere osservate le norme comportamentali contenute nell'ordinanza n° 104/06 in data 26.06.2006 del Capo del Compartimento marittimo di Siracusa.

CAPO II LIMITI DELLA NAVIGAZIONE E DELLA BALNEAZIONE

Articolo 4

- Disciplina delle zone di mare destinate alla balneazione -

1. Durante la stagione balneare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 e art. 17 commi 2, 3 e 4 della presente ordinanza, per il corrente anno **01 maggio – 31 ottobre** (periodo di tempo individuato annualmente dalla Regione Sicilia con proprio Decreto,) la zona di mare antistante il litorale del Circondario marittimo di Siracusa, ove non interdetta per motivi geomorfologici o franosi, fino ad una distanza di mt. **200** (duecento) dalle “spiagge” e mt. **100** (cento) dalle “coste a picco” è riservata alla balneazione dalle ore **09.00** alle ore **19.00**.

Per “**coste a picco**” si intendono le coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici. Sono esclusi dalla presente definizione i tratti di costa interessati da Ordinanze di interdizione per pericolo di crolli franosi.

Le parti del litorale che non hanno queste peculiarità sono quindi assimilabili alle “spiagge” (a titolo meramente esemplificativo, coste rocciose basse, o caratterizzate da terrazzamenti, coste dotate di strutture finalizzate all'accesso per gli utenti o comunque fruibili dalla

terraferma).

In deroga alle summenzionate disposizioni, la zona di mare ricompresa tra le estremità di Cala Cammello (Lat. 37°04'42,56"N - Long 015°17'51,05"E) e Capo Santa Panagia del Comune di Siracusa è riservata alla balneazione fino ad una distanza di mt. 50 dalla costa a picco.

2. Nella zona di mare e negli orari riservati alla balneazione di cui al comma 1, è **vietato**:
 - a. il transito e la sosta con qualsiasi unità navale, compresi scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, surf, kite surf, wind surf, fly board, jetlev flyer, e-bike acquatica munita di Hydrofoil "Manta 5 XE1", come di seguito regolamentata, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boats, tavole a motore e similari compresi, ad eccezione dei piccoli natanti da spiaggia, come di seguito specificati al successivo comma 3 lett. B). Le unità a motore, incluse le moto d'acqua, a vela, o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi, dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio, ove esistenti.
 - b. l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale a meno di specifica concessione demaniale marittima o provvedimento autorizzativo dell'Autorità marittima.
3. L'accesso alle predette zone di mare riservate ai bagnanti è permesso esclusivamente:
 - A) alle unità militari e delle forze di polizia, alle unità di soccorso ed ai mezzi impegnati in servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità che siano chiaramente riconoscibili come tali attraverso le previste insegne, in funzione delle esigenze strettamente connesse all'attività istituzionale in corso;
 - B) ai piccoli natanti da spiaggia senza propulsione meccanica o velica o privi di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana (natanti a remi o a pedali, jole, pattini, mosconi, sandolini, pedalò, lance, canoe, kayak, sup e mezzi similari);
 - C) a tutte le unità esclusivamente all'interno dei corridoi di lancio regolarmente autorizzati secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 13;
 - D) alle unità di appoggio utilizzate dai centri di immersione ed addestramento subacqueo, regolarmente autorizzati (cosiddetti diving center), esclusivamente ricorrendo le condizioni di cui al successivo articolo 6 comma 1 del presente provvedimento.

Le predette unità che si trovino all'interno dell'area riservata alla balneazione, devono navigare con assoluta prudenza ed alla massima distanza possibile dai bagnanti presenti. Dette unità adottano tutte le misure necessarie affinché il passaggio venga opportunamente segnalato.
4. Il bagnante che si trovi al di fuori delle zone di mare riservate alla balneazione (mt. 200 dalle spiagge o zone assimilabili e mt. 100 dalle coste a picco) ha obbligo di munirsi del segnalamento previsto per l'attività subacquea (pallone galleggiante di colore rosso recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca) con sagola non più lunga di mt. 3 o, in alternativa, potrà indossare una calottina (tipo cuffia) di colore rosso;
5. Nella fascia di mare avente larghezza di 50 mt. (fascia di rispetto) contigua alla zona di mare riservata alla balneazione e antistante alle spiagge o alle parti di litorale ad esse assimilabili di cui al comma 1, e quindi complessivamente ad una distanza inferiore a mt.250 dalla costa, negli orari riservati alla balneazione è vietato effettuare la navigazione, sosta, ormeggio ed ancoraggio con tutte le unità a vela o a motore ed ogni altra attività simile.

Articolo 5

- Divieti di balneazione -

1. All'interno e nei pressi delle sotto elencate opere portuali ovvero in determinati specchi acquei ricadenti all'interno del Compartimento marittimo di Siracusa, è **vietata la balneazione** in relazione all'intrinseca pericolosità delle stesse:
 - A. Porto Grande di Siracusa, ad eccezione dei seguenti tratti di litorale **debitamente segnalati dal Comune di Siracusa con gavitelli** di cui all'art. 10 co.2 lett. e) ad una distanza di mt. 10 l'uno dall'altro, nei quali la balneazione è consentita fino a 50 metri dalla battigia, salvi eventuali divieti o ulteriori limitazioni imposti da provvedimenti emanati da altre Amministrazioni, soprattutto in materia di salubrità delle acque di balneazione:
 - a. Spiaggetta "Aretusa" (denominata spiaggetta della Marina) ricadente sulla particella demaniale marittima n° 4333 del F.M. 167 del Comune di Siracusa;

- b. Spiaggia di "Punta del Pero" ricadente sulla particella n° 442 del F.M. 128 del Comune di Siracusa;
- c. Spiaggia antistante "Scoglio Galera" contraddistinta al Foglio di Mappa 129, ad eccezione del tratto di specchio acqueo compreso tra Punta Carrozza e il costone roccioso posto a sud/ovest degli Scogli Castelluccio - particelle nn. 372 (ex p.lla n.1) e 90 (porzione), già oggetto di provvedimento interdittivo ai sensi dell'art. 1 lettera p) – Comune di Siracusa dell'ordinanza n° 113/2018 in data 13.07.2018, emessa da questa Capitaneria di Porto per pericolo di ulteriori distacchi dal sovrastante costone roccioso;
- B. Porto Piccolo (Marmoreo) di Siracusa;
- C. Rada di S. Panagia lungo l'intero tratto di costa da Capo S. Panagia a Punta Magnisi, ad eccezione del tratto di litorale che va da 200 metri a Nord dello scarico ENEL alla recinzione ex ESPESI;
- D. Porto "Balata" di Marzamemi, ad eccezione del punto di balneazione denominato "Lido Marinella" (consultabile al Portale Acque del Ministero della Salute) avente le seguenti coordinate geografiche Lat. 36°44'08"N - Long. 015°07'04" E) **che dovrà essere segnalato dal Comune di Pachino con gavitelli** di cui all'art. 10 co.2 lett. e) ad una distanza di mt. 10 l'uno dall'altro, nei quali la balneazione è consentita fino a 50 metri dalla battigia, salvi eventuali divieti o ulteriori limitazioni imposti da provvedimenti emanati da altre Amministrazioni, soprattutto in materia di salubrità delle acque di balneazione;
- E. Porto "Fossa" di Marzamemi;
- F. Porto di Portopalo di Capo Passero, ad eccezione del punto di balneazione denominato "Spiaggia Pantanello" (consultabile al Portale Acque del Ministero della Salute) innanzi il Camping Residence Capo Passero avente le seguenti coordinate geografiche Lat. 36°40'28"N - Long. 015°07'15" E) **che dovrà essere segnalato dal Comune di Portopalo di Capo Passero con gavitelli** di cui all'art. 10 co.2 lett. e) ad una distanza di mt. 10 l'uno dall'altro, nei quali la balneazione è consentita fino a 50 metri dalla battigia, salvi eventuali divieti o ulteriori limitazioni imposti da provvedimenti emanati da altre Amministrazioni, soprattutto in materia di salubrità delle acque di balneazione;
- G. approdi di "Ognina" del Comune di Siracusa, "Calabernardo" del Comune di Noto e "Falaride" del Comune di Avola;
- H. nelle rade/zone di ancoraggio, così come disciplinate dall'Ordinanza n. 220/2007 di questa Capitaneria di porto;
- I. nel raggio di 200 metri dalle imboccature dei porti e degli approdi, dai moli foranei, dalle strutture portuali e dagli approdi turistici (inclusi pontili ed altre installazioni industriali in mare) ad esclusione degli specchi acqueei debitamente segnalati a cura dei concessionari con gavitelli di cui all'art. 9 co.1 lett. f) ad una distanza di mt. 10 l'uno dall'altro, prospicienti le strutture balneari/aree attrezzate/solarium poste nei pressi della radice del molo di sopraflutto del Porto Piccolo di Siracusa sino ad una distanza di 50 mt. dalla costa/battigia, che è zona riservata alla balneazione, salvi eventuali divieti o limitazioni imposti da provvedimenti emanati da altre Amministrazioni, soprattutto in materia di salubrità delle acque di balneazione;
- J. in prossimità di tubazioni e/o prese per lo scarico e/o il prelievo di acqua di mare di cui al successivo articolo 14;
- K. in corrispondenza delle foci dei Fiumi e dei Torrenti per un raggio di mt 50 dagli stessi;
- L. a meno di 200 metri dalle navi commerciali alla fonda;
- M. a meno di 200 metri da impianti di itticultura e mitilicoltura;
- N. fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui siano in corso lavori, per un raggio di 200 metri dall'area dei relativi interventi;
- O. all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto, debitamente segnalati di cui al successivo articolo 13;
- P. in prossimità di pontili destinati all'ormeggio delle unità navali nel raggio di mt. 100 dalla stessa infrastruttura;
- Q. all'interno dei campi boe e per un raggio di mt. 50 rispetto alle boe più esterne e alle eventuali singole boe di ormeggio;
- R. in prossimità di scivoli, rampe e/o scali di alaggio destinati alla movimentazione di unità

navali i cui limiti, a cura dei rispettivi concessionari o Comuni, siano debitamente segnalati con appositi gavitelli di colore giallo/arancione e la cui imboccatura a mare sia individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche su gavitelli esterni di delimitazione, come descritto nel successivo art. 13;

- S. negli specchi acquei antistanti i tratti di litorale che, conformemente ad apposite segnalazioni monitorie predisposte a cura dei Comuni, risultano interdetti per motivi igienico sanitari o per altri motivi; ovvero a causa di pericolo di frane e/o smottamenti o comunque per pericoli dipendenti da fenomeni di erosione delle coste;
- T. f) nelle zone di mare indicate da apposite Ordinanze o provvedimenti emanati dall'Autorità marittima.

- 2. E', altresì, vietata la balneazione, la navigazione, la sosta ed il transito di persone ed autoveicoli ed ogni altra attività incompatibile con la natura del rischio ivi accertato o esistente (frane, crolli, lavori in corso, ecc.) nei tratti di costa e negli antistanti specchi acquei ricadenti nei territori dei Comuni di giurisdizione del Circondario marittimo di Siracusa già oggetto di provvedimenti interdittivi emessi dal competente Ente Regionale (ovvero dall'Amministrazione Comunale) e in via d'urgenza, precauzionale, cautelativa e sostitutiva delle attribuzioni gestorie dello stesso Ente descritti nella Ordinanza di interdizione n° 113/2018 in data 13.07.2018 e successive modifiche ed integrazioni di questa Capitaneria di Porto (allo stato degli atti, Ordinanze nn. 120/2018, 170/2018, 184/2018, 187/2018, 16/2019, 21/2019, 47/2019, 185/2019, 197/2019, 02/2020, 03/2020, 64/2020, 124/2020, 68/2021, 119/2021, 144/2021, 30/2022, 32/2022, 38/2022, 53/2022, 59/2022, 93/2022, 142/2022, 20/2023, 41/2023 e 84/2024), salvo il successivo provvedimento regionale di conferma o integrazione.

- 3. Al riguardo le Amministrazioni comunali nella cui giurisdizione ricadono i siti sopraccitati cureranno il posizionamento di idonei strumenti di interdizione finalizzati ad impedire l'accesso alle aree demaniali marittime, nonché installare adeguata e ben visibile segnaletica monitoria (eventualmente redatta in più lingue) rappresentante la natura dei pericoli e dei rischi connessi, riportando, altresì, gli estremi delle predette ordinanze, secondo le indicazioni dell'Ente Regionale, nella qualità di titolare delle potestà gestorie nella aree demaniali marittime in Sicilia. Inoltre i Comuni anzidetti verificheranno il costante mantenimento e la persistente efficacia dei dispositivi di sicurezza adottati nonché accertarsi se, oltre alle aree demaniali marittime interessate da frane e smottamenti, vi siano aree limitrofe ricadenti su area privata anch'esse pericolose per la pubblica incolumità.

Per le zone ricadenti nella Riserva Naturale Orientata "Fiume Ciane e Saline di Siracusa", nell'Area Marina Protetta del Plemmirio e nella Riserva Naturale Orientata "Oasi Faunistica di Vendicari", gli Enti Gestori concorreranno all'apprestamento di ogni mezzo destinato alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Articolo 6

- *Disciplina della navigazione da diporto* -

- 1. In deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 4, nelle zone di mare in corrispondenza delle coste a picco come meglio definite dallo stesso articolo e di quelle degradanti verso il mare, è consentito l'avvicinamento ed il temporaneo ancoraggio di unità di appoggio utilizzate dai centri di immersione ed addestramento subacqueo, regolarmente autorizzati (cosiddetti *diving center*), al fine di effettuare immersioni sportivo/ricreative ed escursioni guidate, esclusivamente a condizione che non vi siano bagnanti in zona o subacquei, ancorché sopravvenuti, e sempre che l'area non sia stata interdetta per il sussistere di grave ed attuale pericolo per la pubblica incolumità. Le predette unità, in fase di avvicinamento alle suddette zone, devono navigare a lento moto (massimo 3 nodi, in dislocamento e con divieto di planata, e comunque ad una velocità che in relazione alle condizioni di tempo, di luogo e di traffico marittimo, comprometta la sicurezza della navigazione), con rotta perpendicolare alla linea di costa e, durante la permanenza in zona, devono osservare tutte le precauzioni possibili, tra le quali mantenere un continuo servizio di vedetta, oltre ad ogni altro accorgimento necessario al fine di evitare danni a persone e/o cose.

2. Le stesse condotte devono essere poste in essere dalle unità che hanno esigenze di avvicinarsi in sicurezza all'interno di campi boe o boe singole di ormeggio.
3. Nella zona di mare all'interno del Porto Grande di Siracusa, antistante il Lungomare Alfeo, in particolare nell'area ricompresa tra i seguenti punti di coordinate espresse in WGS84, **a)** 37°03'19,10"N - Long. 015°17'37,66"E, **b)** Lat. 37°03'18,19"N - Long. N 015°17'35,50"E, **c)** Lat. 37°03'25,18"N - Long. N 015°17'33,62"E, **d)** Lat. 37°03'24,36"N Long. N 015°17'31,27"E, è consentito, ad una distanza di almeno 20,00 metri dalla costa e fino ad una distanza di mt. 80 metri dalla costa, l'ancoraggio di natanti da diporto dalle ore 09:00 alle ore 20:00, con l'obbligo di navigare a lento moto (massimo 3 nodi in dislocamento e con divieto di planata, e comunque ad una velocità che in relazione alle condizioni di tempo, di luogo e di traffico marittimo, comprometta la sicurezza della navigazione) e mantenere un servizio di vedetta per evitare lo scarroccio e/o la deriva dell'unità nonché ogni altra utile precauzione atta ad evitare danni a persone e/o cose. In tale zona di mare rimane comunque fermo il divieto di balneazione e di emissioni sonore moleste.
4. La navigazione delle unità da diporto, dei natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, è regolamentata dalle disposizioni che seguono:
- a)** sono **vietati** il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore (compresi scooter acquatici, *jet* e propulsori acquatici anche elettrici e similari, *surf*, *kite-surf*, *wind-surf*, *fly board*, *jetlev flyer*, *e-bike* acquatica munita di *Hydrofoil* "Manta 5 XE1", a distanza inferiore a **250 metri** dalle spiagge o porzioni di litorale ad esse assimilabili e a **100 metri** dalle coste a picco, come specificamente descritte nel precedente art. 4. I conduttori delle unità che sostano/ormeggiano/ancorano in prossimità del limite adottano tutte le misure necessarie affinché l'azione del vento e/o della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata;
 - b)** i **natanti da spiaggia senza propulsione meccanica o velica** (natanti a remi o a pedali, *jole*, pattini, mosconi, sandolini, pedalò, lance, canoe, *kayak*, *sup* e mezzi similari) devono navigare esclusivamente in ore diurne e con condimeteo assicurate e non devono allontanarsi più di 300 (trecento) metri dalla costa, mantenendosi a distanza di sicurezza da eventuali bagnanti presenti in zona e ad una distanza non inferiore ai cinquanta metri dalle altre unità;
 - c)** le **tavole a vela e le piccole imbarcazioni a vela** con superficie velica non superiore a mq. 4 devono navigare esclusivamente in ore diurne e con condimeteo assicurate, oltre la zona di mare contigua alla fascia di mare riservata alla balneazione di cui all' articolo 4 e non possono allontanarsi più di **1000** (mille) metri dalla costa;
 - d)** sulle unità da diporto possono imbarcare solo le persone in numero non superiore a quello stabilito dal combinato disposto dell'art. 34 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n°171 "Codice della nautica da diporto" e ss.mm.ii. e dall'art. 60 Decreto Ministeriale 29.07.2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18.07.2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto". Ai fini della sicurezza della navigazione delle unità da diporto si richiamano le disposizioni di carattere generale contenute nel Titolo III del citato Regolamento sulla nautica da diporto (D.M. 29.07.2008, n. 146), in particolare le disposizioni relative alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo (artt. 90 e 91 del citato D.M. 146/2008). Il conduttore è responsabile delle dotazioni della propria unità e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie per il tipo di navigazione che intende effettuare.
Per la disciplina della locazione e del noleggio di natanti da diporto nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo si rinvia al contenuto dell'Ordinanza n. 33/2022 del 05 aprile 2022 e relativo Regolamento di questa Capitaneria di Porto e ss.mm. e ii.
 - e)** gli **acquascooters**/moto d'acqua ed i mezzi similari, possono navigare esclusivamente in ore diurne ed in presenza di condizioni meteomarine assicurate, ed è fatto assoluto divieto:

- di evolvere nei pressi delle dighe foranee o dell'imboccatura dei porti ad una distanza inferiore a mt 500 ed all'interno dei porti;
- di navigare ad una distanza inferiore a 400 metri dalla costa;
- di navigare ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- di navigare oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
- di navigare in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei riservati alla balneazione;

Alle suddette unità è consentito l'ingresso nei porti del Circondario Marittimo di Siracusa al solo fine di effettuare l'ormeggio, il rifornimento, l'alaggio e il varo, laddove siano ivi esistenti strutture appositamente destinate a tali finalità. In ingresso/uscita dai porti, in ragione della maggiore capacità di manovra, gli *acquascooters*, oltre a mantenere la dritta e navigare alla velocità di sicurezza, comunque non superiore a 3 (tre) nodi, devono obbligatoriamente lasciare libera la rotta a tutte le altre unità in transito.

La conduzione delle moto d'acqua/*acquascooters* e mezzi simili è consentita esclusivamente a coloro che abbiano compiuto i 18 (diciotto) anni di età e siano muniti di patente nautica. Sui predetti mezzi, ove previsto dai rispettivi certificati di omologazione, possono essere trasportate persone di età non inferiore ai 16 (sedici) anni.

Durante la navigazione i conduttori e le persone trasportate, indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga, dovranno obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato.

Le moto d'acqua/*acquascooters* e mezzi simili dovranno essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione tale da assicurare l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. A bordo, inoltre, devono essere presenti le dotazioni di sicurezza previste dal vigente Regolamento di Sicurezza per la Navigazione da Diporto (D.M. n. 146/2008).

Durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando, altresì, di assumere posizioni di guida e/o di trasporto non corrette.

È vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia od a distanza inferiore a quella di sicurezza le moto d'acqua/*acquascooter* e mezzi simili, così come attraversarne la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, il conduttore o le persone trasportate.

Durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza degli *acquascooters*, moto d'acqua ed i mezzi simili, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire:

- attraverso gli appositi corridoi di lancio disciplinati dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare;
- alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi, in dislocamento e con divieto di planata, e comunque ad una velocità che, in relazione alle condizioni di tempo, di luogo e di traffico marittimo, comprometta la sicurezza della navigazione e dei bagnanti;

f) Le **e-bike** acquatiche "Manta 5 XE1" munite di **Hydrofoil** distribuite dalla *Aquaride* s.r.l., possono navigare esclusivamente in ore diurne ed in presenza di condizioni di mare fino al valore 2 della scala *Douglas* (altezza massima dell'onda di 0,5 metri). Le predette unità devono inoltre:

- essere condotte con un'età minima di 16 anni;
- navigare fino a 1000 metri dalla costa, con divieto di navigare entro la fascia di mare dedicata prioritariamente alla balneazione e conseguente possibile attraversamento della stessa solo utilizzando appositi corridoi di lancio;
- essere provviste di certificato di assicurazione;
- essere condotte con idoneo ausilio al galleggiamento compatibile con il mezzo in questione osservando tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni;
- essere assoggettate in caso del suo utilizzo commerciale (locazione e/o noleggio) al Decreto 1 settembre 2021 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 11 del

15.01.2022) e all'ordinanza n° 33/2022 in premessa citata e ss.mm. e ii.

- g) fermo restando i divieti di cui agli articoli e commi precedenti, è fatto **obbligo a tutte le unità a motore**, compresi gli *acquascooters*/moto d'acqua, quando navigano ad una distanza inferiore a 500 metri dalle coste a picco ad una distanza inferiore a 1000 metri dalle spiagge e scogliere frequentate da bagnanti del Circondario, di:
- procedere ad una velocità non superiore a 10 nodi;
 - navigare in dislocamento;
- h) fatto salvo quanto disciplinato dai commi precedenti, è fatto divieto a tutte le unità a motore, compresi gli *acquascooters*/moto d'acqua e mezzi simili di navigare ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti che indicano lo svolgimento di operazioni/attività subacquee;
- i) è vietata la navigazione, la sosta ed il transito di unità navali ed ogni altra attività incompatibile con la natura del rischio ivi accertato o esistente (frane, crolli, lavori in corso, ecc.) negli specchi acquei antistanti i tratti di costa di cui all' articolo 5, comma 2.

Articolo 7

- Disciplina dello sci nautico ed attività simili -

1. L'esercizio dello sci nautico è consentito esclusivamente in ore diurne ed in presenza di condizioni meteomarine assicurate e deve essere effettuato ad una distanza di oltre metri **500** (cinquecento) dalla costa. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare:
 - a) nell'ambito dei porti del Circondario Marittimo di Siracusa e, comunque, a non meno di 500 (cinquecento) metri di raggio dalle dighe foranee o dall'imboccatura dei porti stessi;
 - b) ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dagli impianti fissi e mobili da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti acquacultura;
 - c) ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquee;
 - d) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
 - f) in luoghi dove sfocino fiumi canali e collettori di qualsiasi genere e comunque negli specchi acquei vietati alla balneazione.
2. Durante le varie fasi dell'attività, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai mt. 12 (dodici); la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino.
3. È vietato, a qualsiasi unità da diporto, seguire nella scia od a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
4. Ciascuna unità potrà trainare soltanto una persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo, pesca ecc.;
5. Le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
6. L'esercizio dello sci nautico per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole di sci nautico e sodalizi e, comunque, senza finalità di lucro, è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.
7. Il conducente dell'unità trainante deve essere in possesso dei requisiti e/o abilitazioni previsti dalla normativa in vigore, compreso la patente nautica, indipendente dalla potenza del motore a bordo. A bordo, oltre al conduttore, deve esservi un'altra persona maggiorenne esperta nel nuoto (18 anni compiuti).
8. La partenza ed il recupero della persona trainata devono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti e/o imbarcazioni ovvero entro gli appositi corridoi di lancio.
9. Ciascuna unità può trainare soltanto una persona e deve essere dotata di sistemi di aggancio e sgancio rapido, di rimorchio e di dispositivi retrovisori omologati nonché di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore, dichiarati idonei da un Organismo notificato.

10. La persona trainata deve avere almeno 16 (sedici) anni compiuti e deve indossare la cintura di salvataggio o altro dispositivo di tipo omologato secondo la vigente normativa.

11. Il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di Sicurezza per la Navigazione da Diporto (D.M. n° 146/2008) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione e di un salvagente anulare pronto all'uso nonché munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri.

Al riguardo si fa rinvio alle disposizioni in materia di disciplina dello sci nautico ed attività assimilate (D.M. 26.01.1960, come modificato ed integrato dal D.M. 15.07.1974).

Ad analoghe prescrizioni è soggetto l'esercizio di attività simili o, comunque, qualsiasi altro tipo di attività sportiva acquatica che comporti l'impiego di sistemi di traino azionati direttamente o indirettamente da motori meccanici (paracadutismo ascensionale – *parafly* e traino di persone su galleggiante tipo *banana boats*, ciambelle trainate, tavole a motore ed attività analoghe).

12. In particolare, l'esercizio del "paracadutismo ascensionale" e delle attività simili è consentito in ore diurne con vento e mare calmo e con tempo favorevole, ad una distanza superiore ai **300 metri dalle spiagge o parti di litorali ad esse assimilabili**, e ad una distanza di **100 metri dalle coste a picco**, come all'art. 4 meglio specificate.

I conduttori delle unità che sostano/ormeggiano/ancorano in prossimità del limite adottano tutte le misure affinché l'azione del vento e/o della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata. La stessa attività non è consentita lungo le rotte di accesso ai porti, all'imboccatura degli stessi, nei canali marittimi aventi scarso pescaggio e/o ampiezza, ovvero in altre zone di mare comunemente utilizzate per la pesca e nelle acque esterne che si estendono per un miglio dalle opere foranee. Inoltre, tale attività deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti prescrizioni integrative:

- a) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante ed altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni del complesso "cavo sportivo paracadute" trainato e, comunque, non inferiore a 50 metri;
- b) ciascuna unità può trainare soltanto una persona o due persone in caso di indottrinamento a tale attività (in tal caso una delle due deve essere un istruttore in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni eventualmente previste) munita di paracadute e deve essere dotata di sistemi di aggancio e sgancio rapido, di rimorchio e di dispositivi retrovisori omologati nonché di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore, dichiarati idonei da un ente di classifica o istituto certificato;

13. In considerazione della specialità delle discipline sportive esaminate, le polizze assicurative delle unità impiegate dovranno contemplare espressamente le attività in esame.

Articolo 8

Disciplina del kite surf

1. L'esercizio del *Kitesurf* può essere effettuato solo in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli.

2. Nell'esercizio della suddetta pratica è fatto assoluto divieto di navigare:

- a) all'interno dei porti ed approdi del Compartimento marittimo di Siracusa, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- b) nelle zone di cui al precedente art. 4 e, comunque, in zone frequentate dai bagnanti;
- c) a meno di 100 (cento) metri dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquei;
- d) nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.

3. La pratica del *kitesurf* è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'uso del *kitesurf* è consentito a coloro i quali abbiano compiuto almeno 14 anni di età;
- b) durante l'utilizzo del *kitesurf* è obbligatorio indossare permanentemente un'idonea dotazione individuale di salvataggio e casco di protezione del tipo omologato;
- c) è fatto obbligo di usare sistemi di sicurezza che consentano al conduttore di sganciarsi e, in casi estremi, di abbandonare la vela (cd. *ala*), ovvero munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime (cd. *linee*) in caso di emergenza;

- d) è fatto obbligo di collegare le linee solo quando si è prossimi al decollo dell'ala ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra l'ala;
- e) è vietato far alzare da terra l'ala se vi sono persone o ostacoli nel raggio di 100 metri sottovento;
- f) è, comunque, vietato lasciare il *kitesurf* incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala.

CAPO III SERVIZIO DI SALVAMENTO E SEGNALAZIONI

Articolo 9

- *Obblighi del concessionario/gestore* –

1. I titolari delle strutture destinate alla balneazione di cui al precedente art. 1, anche insistenti su aree private, che per la loro posizione consentano la pubblica fruizione dell'antistante specchio acqueo balneabile e i periodi di tempo in esso indicati, devono:

- a) attivare un **efficiente servizio di soccorso e salvataggio** secondo le prescrizioni di cui al successivo articolo 11;
- b) dotarsi di un **idoneo locale da adibire esclusivamente al primo soccorso**. Detto locale contraddistinto dalla scritta "*Primo Soccorso*" e possibilmente da bandiera bianca e croce rossa, deve essere arredato con barella/tavola spinale ed attrezzato con le dotazioni, pronte all'uso, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera B);
- c) esporre in luoghi ben visibili ed in forma leggibile agli utenti copia della presente ordinanza;
- d) posizionare un cartello plurilingue, in posizione ben visibile, che riporti il **Numero Unico d'Emergenza (N.U.E.) 112**, ovvero dei seguenti numeri telefonici di uffici/enti deputati ai servizi d'emergenza:
 1. Capitaneria di Porto di Siracusa 0931/481011 (numero blu per l'emergenza in mare 1530 – sala operativa 0931/481004)
 2. Ospedale più vicino;
 3. Servizio di emergenza sanitaria (Ambulanza) – 118;
 4. Carabinieri (recapito telefonico di zona);
 5. Polizia di Stato (recapito telefonico di zona);
 6. Guardia di Finanza - 117;
 7. Vigili del Fuoco (recapito telefonico di zona);
 8. Comando Polizia Municipale competente;
- e) comunicare il proprio recapito telefonico, fax, ed eventuale indirizzo di posta elettronica, all'Autorità Marittima e rendere prontamente disponibili i numeri telefonici dei servizi d'emergenza, che dovranno essere permanentemente indicati presso i punti telefonici attivati all'interno delle strutture balneari;
- f) delimitare la zona di mare riservata alla balneazione di cui all'art. 4 comma 1, quindi **200** metri dalla costa e **100** metri dalle coste a picco, segnalandola mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso, alti almeno 40 cm sulla superficie del mare, efficacemente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, posti parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza dei confini, fronte a mare, delle concessioni di pubblico demanio marittimo (comunque in un numero non inferiore a due). Se il fronte mare è compreso fra 50 e 100 metri, la segnalazione è realizzata con tre gavitelli equidistanti;
- g) individuare e segnalare appositi specchi acquei di profondità non superiore a 1,60 metri, antistanti le spiagge, ove i non esperti nel nuoto possono bagnarsi. Il limite di tali acque sicure deve essere segnalato mediante l'apposizione di gavitelli o galleggianti di colore bianco posizionati parallelamente alla costa, collegati da una cima a intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità devono essere saldamente ancorate al fondo;
- h) se le coste sono a declivio molto ripido e le acque sicure terminano prima di 10 metri dalla battigia o se l'ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali, il limite di cui alla precedente lettera g) non è segnalato e, in prossimità della battigia, è apposto un cartello plurilingue dotato di pittogrammi esplicativi e caratterizzati da simbologia standard ISO20712, secondo il modello di cui al progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità,

fruizione e sicurezza della fascia costiera). riportante la dicitura “**ATTENZIONE – PERICOLO – ALTI FONDALI - balneazione non adatta ai bambini non accompagnati ed ai non esperti al nuoto** - WARNING - DANGER - DEEP WATER SWIMMING NOT SUITABLE FOR UNACCOMPANIED CHILDREN AND INEXPERIENCED SWIMMERS”; ATTENTION - DANGER – EAU PROFONDE – LA BAIGNADE NE CONVIENT PAS POUR LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS ET LES NAGEURS NON EXPÉRIMENTÉS”;

- i) ricollocare i gavitelli e galleggianti di cui alle lettere f) e g) che, per effetto di mareggiate o qualsiasi altra causa, abbiano subito uno spostamento dalla loro corretta posizione. Tale ripristino deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo;
 - j) rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare;
 - k) predisporre idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della normativa vigente.
2. Durante gli orari della balneazione di cui al precedente art. 4 comma 1, i titolari delle strutture balneari, singoli o associati, devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti, secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 11, con personale abilitato al salvataggio in possesso di brevetto in corso di validità rilasciato dalle Società autorizzate (Società Nazionale di Salvamento -S.N.S.-, Federazione Italiana Nuoto -F.I.N.- e Federazione Italiana Salvamento Acquatico -F.I.S.A.-) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85, riconosciuti validi fino al 30 settembre 2025;
3. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano anche ai gestori dei cosiddetti “**solarium,**” **spiagge attrezzate o di strutture ad esse assimilabili**, anche insistenti su aree private, e ai concessionari o soggetti autorizzati ad effettuare anche solo **attività elioterapiche** qualora l'antistante specchio acqueo sia comunque **fruibile e balneabile**
4. Le Amministrazioni comunali, concessionarie di aree demaniali marittime, in gestione diretta, per finalità di solarium aperti al pubblico a titolo gratuito, in mancanza di servizi tipici offerti dagli stabilimenti balneari (disponibilità di ombrelloni, sdraio, servizio bar, etc.) e senza quindi ritrazione di alcun provento dagli utenti, in caso di oggettiva e temporanea impossibilità ad istituire il servizio di salvataggio, comprovata da evidenze documentali, analogamente a quanto previsto per le spiagge libere, devono posizionare adeguati cartelli monitori ben visibili agli utenti conforme agli standard ISO 20712 secondo il modello di cui al progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera), in materiale resistente alle intemperie, recante la seguente dicitura: “**ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**”; – ***swimming not safe. no lifeguard - baignade dangereuse à cause de manque de service de secours approprié.***
- In tali ipotesi dovranno comunque essere osservate le altre prescrizioni di cui alle precedenti lettere c), d), f), g), h), i) e j).
4. I predetti titolari di strutture destinate alla balneazione possono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso un'attività di autoverifica da effettuarsi secondo la **check list** in **Allegato 1** alla presente ordinanza. Detta check list dovrà essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo. Tale guida costituisce un ausilio per il concessionario sulla verifica della sussistenza di alcune misure di sicurezza e non è da intendersi esaustiva di tutte le disposizioni in vigore”.

Articolo 10

- Obblighi dei Comuni costieri –

1. I Comuni costieri dovranno, prima dell'inizio della stagione balneare, nell'ambito della necessaria ricognizione dei tratti di costa di giurisdizione, segnalare all'Autorità marittima qualsiasi situazione di pericolo per la sicura fruizione del tratto di litorale ed emanare ex art. 54 co. 4 D.lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali) e D.lgs. 112/2018 art. 12 co. 5 lett. a), nelle more degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza, apposita ordinanza di interdizione dei siti ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità. Nei casi in cui la zona pericolosa è riconducibile al pubblico demanio marittimo analoga comunicazione sarà effettuata all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, nella qualità di Ente proprietario e custode delle aree demaniali marittime in Sicilia per la successiva

emanazione, convalida od integrazione del provvedimento interdittivo a tutela della pubblica incolumità.

2. I Comuni costieri, in esecuzione ai precetti previsti dall'art. 2 della Legge Regionale n. 17/1998, per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere destinate alla balneazione, così come individuate ai sensi della stessa Legge Regionale predisporranno un **efficiente servizio di soccorso e salvataggio** secondo le prescrizioni di cui al successivo articolo 11.

3. Inoltre dovranno porre in essere i seguenti **adempimenti**:

- a) comunicare all'Autorità Marittima il recapito telefonico dei responsabili incaricati di assicurare il servizio di soccorso e salvataggio e rendere prontamente disponibili all'utenza i numeri telefonici dei servizi d'emergenza;
- b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti ed in forma leggibile copia della presente ordinanza;
- c) posizionare un cartello plurilingue, in posizione ben visibile, che riporti il **Numero Unico** d'Emergenza (N.U.E.) 112 ovvero i seguenti numeri telefonici di uffici/enti deputati ai servizi d'emergenza:

- 1. Capitaneria di Porto di Siracusa 0931/481011 (numero blu 1530 – sala operativa 0931/481004);
- 2. Ospedale più vicino;
- 3. Servizio di emergenza sanitaria (Ambulanza) – 118;
- 4. Carabinieri (recapito telefonico di zona);
- 5. Polizia di Stato (recapito telefonico di zona);
- 6. Guardia di Finanza - 117;
- 7. Vigili del Fuoco (recapito telefonico di zona);
- 8. Comando Polizia Municipale competente.

d) delimitare la zona di mare riservata alla balneazione di cui all'art. 4 comma 1, quindi **200** metri dalla costa e **100** metri costa a picco, segnalandola mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso, alti almeno 40 cm sulla superficie del mare, efficacemente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, posti parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza dei confini, fronte a mare, delle concessioni di pubblico demanio marittimo (comunque in un numero non inferiore a due). Se il fronte mare è compreso fra 50 e 100 metri, la segnalazione è realizzata con tre gavitelli equidistanti;

e) individuare e segnalare appositi specchi acquei di profondità non superiore a 1,60 metri, antistanti le spiagge, ove i non esperti nel nuoto possono bagnarsi. Il limite di tali acque sicure deve essere segnalato mediante l'apposizione di gavitelli o galleggianti di colore bianco posizionati parallelamente alla costa, collegati da una cima a intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità devono essere saldamente ancorate al fondo;

f) se le coste sono a declivio molto ripido e le acque sicure terminano prima di 10 metri dalla battigia o se l'ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali, il limite non è segnalato e, in prossimità della battigia, è apposto un cartello plurilingue conforme agli standard ISO 20712 ,secondo il modello di cui al progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera) riportante la dicitura **“ATTENZIONE – PERICOLO – ALTI FONDALI - BALNEAZIONE NON ADATTA AI BAMBINI NON ACCOMPAGNATI ED AI NON ESPERTI AL NUOTO - WARNING - DANGER - DEEP WATER SWIMMING NOT SUITABLE FOR UNACCOMPANIED CHILDREN AND INEXPERIENCED SWIMMERS” . ATTENTION - DANGER – EAU PROFONDE – LA BAIGNADE NE CONVIENT PAS POUR LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS ET LES NAGEURS NON EXPÉRIMENTÉS**”;

g) ricollocare i gavitelli e galleggianti di cui alle lettere e) ed f) che, per effetto di mareggiate o qualsiasi altra causa, abbiano subito uno spostamento dalla loro corretta posizione. Tale ripristino deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo; rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

4. Qualora i Comuni non provvedano ad istituire il servizio di soccorso e salvataggio previsto dall'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 17/1998, in corrispondenza dell'avvio della stagione balneare, nelle more, provvederanno ad apporre sulle relative spiagge adeguati cartelli monitori plurilingue

- conforme agli standard ISO 20712 secondo il modello di cui al progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera), in materiale resistente alle intemperie, ben visibili dagli utenti recanti la seguente dicitura: **"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**; – *swimming not safe. no lifeguard - baignade dangereuse à cause de manque de service de secours approprié.*
5. Qualora i Comuni non provvedano agli adempimenti di cui al comma 3 lettera d), a cura degli stessi devono essere apposti sulle relative spiagge adeguati cartelli monitori plurilingue di cui al precedente comma 3, in materiale resistente alle intemperie, ben visibili dagli utenti recanti la seguente dicitura: **"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO"**; *safe water boundary not marked - limite des eaux interdites à la navigation non signalée;*
6. Qualora i Comuni non provvedano agli adempimenti di cui al precedente comma 3 lettera e), a cura degli stessi devono essere apposti sulle relative spiagge adeguati cartelli monitori plurilingue di cui al precedente comma 3, in materiale resistente alle intemperie, ben visibili dagli utenti recanti la seguente dicitura: **"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (1.60 mt.) NON SEGNALATO"**; *safe water limit (depht 1,60 meters) not marked - limite des eaux sûres (profondeur 1,60 mètre) non signalée.*
7. I Comuni hanno l'obbligo di verificare periodicamente l'integrità della segnaletica monitoria nel corso della stagione balneare provvedendo, se necessario, al ripristino/sostituzione della stessa.
8. I Comuni hanno facoltà di installare corridoi di lancio sulle spiagge libere, fatta salva la previa acquisizione dei necessari titoli autorizzativi/concessori da parte della Regione Siciliana.
9. I Comuni curano l'apposizione di idonea segnaletica per avvisare dei divieti di cui all'articolo 5 (foce di fiumi e torrenti; pericoli in prossimità delle coste a picco e falesie).
10. Al fine di migliorare il servizio teso a salvaguardare la vita umana in mare le amministrazioni comunali sono tenute ad individuare ulteriori soluzioni che possano coinvolgere altri soggetti interessati al flusso turistico (ad esempio, strutture ricettizie, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, ecc) ed incrementare le postazioni di salvamento esistenti, anche con il ricorso alle associazioni di volontariato i cui componenti abbiano le necessarie abilitazioni.

Articolo 11

- Servizio di assistenza e salvataggio -

1. Le condizioni minime che devono essere soddisfatte dall'organizzazione di assistenza e salvataggio predisposta dal titolare della struttura balneare (concessionario/gestore) nell'ambito della struttura destinata alla balneazione, nei giorni e negli orari di apertura della balneazione, ovvero dal Comune nell'ambito delle spiagge libere destinate alla balneazione, quali soggetti privati e pubblici responsabili del servizio di salvataggio, sono stabilite come segue:

A) presenza continuativa e contemporanea, dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di **personale munito del prescritto brevetto di "Assistente bagnante" o "Bagnino di salvataggio"** in corso di validità, come anche prorogata ai sensi del D.L. 27.12.2024, n.202, con l'indicazione nel titolo abilitativo della dicitura *"in mare"* o *"lungo il litorale marittimo"*, e degli altri titoli previsti dal D.M. 85/2024 (certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, e del brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore - Basic life support defibrillation o BLSD - in numero di:

- **2 (due)** per fronte a mare dell'arenile di estensione fino a **160 metri lineari**;
- se il fronte mare è superiore, è impiegato un ulteriore *"Assistente Bagnante"* o *"Bagnino di Salvataggio"* **ogni 80 metri** lineari o frazione.

Le risorse impiegate, umane e strumentali nel servizio salvamento, svolto a qualsiasi titolo, costituiscono articolazione specialistica censita nell'ambito della locale pianificazione SAR (Search and Rescue) con cui vige l'obbligo di collaborazione. Per tale motivazione i concessionari/gestori e i Comuni (fatte salve le deroghe di cui al precedente art. 10 comma 3) sottoscrivono una dichiarazione, secondo il modello in **Allegato 2**. Detta dichiarazione è resa prima dell'apertura al pubblico o, comunque, prima dell'avvio del servizio di salvamento ed è aggiornata, senza ritardo, in caso di modifiche al personale impiegato nell'assistenza ai bagnanti, intercorse dopo la presentazione. Nella stessa dichiarazione è indicata utenza

telefonica mobile o fissa per la pronta reperibilità dei soggetti preposti al servizio di salvamento.

Il servizio di salvamento può essere assicurato anche in forma consociata/collettiva fra diversi stabilimenti balneari limitrofi e deve essere preventivamente comunicato all'Autorità Marittima secondo il Modello in **Allegato 3**. L'Autorità Marittima ha facoltà di dettare specifiche prescrizioni sulle sue modalità di erogazione.

Quanto sopra fermo restando il mantenimento di postazioni di primo soccorso separate salvo se non diversamente autorizzato dall'Autorità Marittima.

In caso di operazioni di soccorso effettuate dagli assistenti bagnanti dipendenti, il titolare della struttura balneare ha la responsabilità di informare tempestivamente la Guardia Costiera dell'evento a mezzo telefono. In caso di redazione di rapporto di incidente (comunque chiamato) previsto dall'associazione che ha emesso il titolo di abilitazione dell'assistente, lo stesso viene trasmesso all'Autorità marittima senza ritardo e comunque entro 24 ore.

È consentito integrare il servizio di salvataggio anche con l'ausilio di unità cinofile munite di brevetto rilasciato dal C.I.T. (Centro Italiano Terranova), dall'U.C.I.S. (Unità Cinofile Italiane Soccorso) nonché dal S.I.C.S. (Scuola Italiana Cani Salvataggio) che dovranno essere accompagnate da un conduttore munito di brevetto di "*Assistente Bagnante*" o "*Bagnino di Salvataggio*". Il servizio di salvataggio mediante unità cinofile è effettuato dalla coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnante. L'attivazione e le modalità di erogazione del servizio di salvataggio con l'ausilio di unità cinofile devono essere preventivamente comunicate all'Autorità Marittima, al Comune ed all'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) competente che hanno facoltà di dettare, all'uopo, specifiche prescrizioni.

Il servizio di salvamento deve essere assicurato, inoltre, per ogni piscina presente all'interno della struttura destinata alla balneazione con personale distinto da quello addetto al salvamento in spiaggia. Se la piscina è chiusa al pubblico, i concessionari/gestori curano che sia precluso l'accesso in maniera idonea.

B) Predisposizione di un idoneo locale adibito a primo soccorso ove dovrà essere tenuto pronto per l'uso il seguente materiale:

- n° 1 pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle Autorità Sanitarie;
- n° 3 bombole individuali di ossigeno con capacità non inferiore ad un litro ciascuna (o in alternativa n. 2 bombole individuali della capacità non inferiore a due litri ciascuna); riduttore di pressione per bombola di ossigeno completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto e attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le bombole monouso non necessitano di tale presidio;
- n° 1 Saturimetro arterioso;
- n° 3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale, di cui una per bambini;
- n° 5 mascherine per respirazione bocca a bocca;
- n° 5 pocket-mask per respirazione bocca – naso - bocca;
- n° 1 apribocca a vite o sistema similare;
- n° 1 pinza tiralingua;
- n° 1 barella/tavola spinale;
- n° 1 cassetta di pronto soccorso conforme alla normativa vigente, anche di tipo portatile, aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria di cui al Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15/07/2003 in materia di primo soccorso aziendale, fermo restando che la somministrazione di medicinali è di esclusiva competenza del medico secondo le indicazioni riportate dal fabbricante sulla confezione.

È facoltà dei *concessionari* assicurare la presenza di un defibrillatore semiautomatico, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area, segnalato da apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità.

C) Predisposizione sull'arenile o coste basse di una postazione (o torretta di avvistamento) dedicata al servizio di salvamento. Le postazioni degli assistenti bagnanti sono realizzate, a cura dei titolari delle strutture balneari su idonee piattaforme di osservazione sopraelevate

rispetto al livello del mare di almeno 2 metri e collocate in prossimità della battigia (rispettando la fascia di rispetto dei mt 5 di distanza) ed in posizione tale da permettere la migliore visibilità dell'intero specchio acqueo di competenza, sormontate da un ombrellone di colore rosso. Qualora l'orografia del tratto di costa in concessione o della spiaggia libera non permetta una visuale completa dello specchio acqueo di competenza, il concessionario o il Comune costiero dovrà provvedere a posizionare ulteriori torrette in numero tale da non lasciare "punti ciechi" sulla visuale dello specchio acqueo.

La stessa dovrà essere dotata delle seguenti attrezzature pronte all'uso:

- 1) un ombrellone rosso, posizionabile anche direttamente in cima alla piattaforma/torretta d'avvistamento o, in alternativa, dotare la stessa torretta di copertura di colore rosso;
- 2) **un pattino di salvataggio o unità simile senza motore e caratteristiche equivalenti idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio**, con divieto di impiego per altri usi durante l'orario destinato alla balneazione, ed avente scafo dipinto in rosso, recante la scritta "SALVATAGGIO" in bianco di adeguate dimensioni su entrambi i lati. Tale scafo è posizionato in modo tale che una sola persona sia in grado, all'occorrenza, di vararlo tempestivamente a mano. Nel caso di litorale roccioso o che comunque non permette una collocazione idonea, il mezzo è posizionato direttamente in acqua. Quando è attivo il servizio di salvamento, esso è tenuto sempre armato con remi e scalmi ed è dotato di:
 - un salvagente anulare omologato munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
 - una gaffa o mezzo marinaio;
 - un'ancora con almeno mt.30 di cavo;
- 3) n° 2 salvagenti anulari di tipo conforme alla normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri posizionati in prossimità dei due estremi del *fronte mare* in concessione;
- 4) una sagola galleggiante cima di 200 (duecento) metri, munita di cintura, sistemata su rullo avvolgi sagole in prossimità della postazione di salvataggio;
- 5) un binocolo;
- 6) un megafono;
- 7) pennone ben visibile su cui alzare, a seconda dei casi, i prescritti vessilli di cui al successivo comma 5.

Nel caso in cui il Servizio di assistenza e salvataggio non dovesse risultare assicurato, per l'assenza, l'indisponibilità o l'inidoneità dei n. 2 assistenti bagnanti di cui alla precedente lett. A), si procederà alla segnalazione all'Ente Regionale che ha rilasciato il titolo autorizzativo per le pertinenti determinazioni in ordine alla sospensione dell'esercizio della struttura destinata alla balneazione di cui al precedente art. 1 fino all'accertamento dell'avvenuto ripristino dello stesso.

È data facoltà al responsabile del servizio di impiegare, in aggiunta e non in alternativa, al natante destinato al servizio di salvamento, una moto d'acqua (*acquascooter*) posizionandola a terra presso la postazione di salvataggio, alle seguenti condizioni:

- a) dovrà essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Siracusa formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
 - i nominativi ed i relativi titoli (*patente nautica - brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio*) del personale da impiegare;
 - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - polizza assicurativa (*da allegare in copia*) dell'unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di natante;
- b) dovrà essere utilizzato un corridoio di lancio per la partenza e l'atterraggio della moto d'acqua;
- c) la moto d'acqua dovrà essere destinata esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati dell'unità;

- d) la moto d'acqua dovrà essere equipaggiata con un conduttore munito di patente nautica ed un assistente bagnante munito di brevetto;
- e) la moto d'acqua dovrà essere dotata di barella per il salvamento, assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi (di tipo omologato);
- f) durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco rigido protettivo (di tipo omologato).
2. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza dalla costa della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).
3. Ciascun assistente bagnante dovrà disporre di dotazioni individuali costituite da:
- un rescue can o rescue tube munito di sagola e cintura;
 - maglietta o canotta di colore rosso con scritta bianca "SALVATAGGIO";
 - fischietto, sempre indossato;
 - pinne da salvamento (o mezze pinne);
 - maschera da sub con *snorkel*;
 - casco di protezione omologato idoneo al soccorso acquatico e un paio di calzature antiscivolo per ogni assistente bagnante (solo se la costa di cui è composto il fronte mare è costituita, anche parzialmente, da superficie rocciosa).
4. È facoltà del responsabile del servizio di salvamento integrare (non sostituire) i dispositivi di ausilio al galleggiamento (*rescue can* o *rescue tube*) con dei salvagenti tipo "*Flotter*".
5. Sul pennone verranno, a seconda dei casi, issati i seguenti vessilli:
- **bandiera verde** indicante l'attivazione giornaliera del servizio di salvataggio con condizioni favorevoli;
 - **bandiera gialla** indicante l'attivazione del servizio di salvataggio con condizioni meteo marine potenzialmente rischiose ~~pericolose~~ (vento forte o improvviso peggioramento delle condizioni meteo marine per i quali devono essere precauzionalmente adottate misure quali chiusura degli ombrelloni, rientro natanti in mare, avvicinamento a riva dei bagnanti, messa in sicurezza di piattaforme balneari, campi di pallanuoto ovvero cose soggette a caduta libera).
 - **bandiera rossa**, indicante balneazione sconsigliata o pericolosa con il servizio di salvamento attivo ovvero senza servizio di salvamento attivo fuori dai previsti orari di balneazione. In caso di utilizzo della bandiera rossa vengono inoltre emanati avvisi agli utenti a mezzo altoparlanti (se presenti) e/o con il megafono in dotazione anche con annunci ripetuti, possibilmente in più lingue.

Presso ogni struttura balneare sono affissi, all'ingresso e presso ogni postazione di salvataggio, cartelli plurilingue indicanti il significato delle bandiere di segnalazione di cui al precedente comma 5 e dotati di pittogrammi esplicativi e caratterizzati da simbologia standard ISO20712, secondo il modello di cui al progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera), indicanti anche il significato dei gavitelli di cui all'articolo 9, co.1, lett. f) ed g).

Articolo 12

- Doveri del Bagnino di salvataggio -

Il bagnino di salvataggio, a norma dell'articolo 359 comma 2, del Codice Penale, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato,¹ in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni.

Egli è tenuto:

- a) a prestare il suo servizio per l'intera durata del proprio turno, durante l'orario di balneazione, nell'arco di tempo compreso tra l'attivazione della postazione e la chiusura della struttura balneare, **senza poter svolgere altre attività e mansioni e senza assentarsi se non previa**

¹ In solido con il *Titolare della struttura balneare* o con il Comune nelle spiagge libere, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Legge n. 689/1981.

sostituzione con altro operatore abilitato;

- b)** a stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvataggio, sulla battigia ovvero in mare sull'imbarcazione di servizio nell'ambito dell'area da sorvegliare, indossando sempre la prescritta maglietta e con le previste dotazioni individuali immediatamente disponibili, di cui al precedente art. 11 comma 3;
- c)** a verificare che le suddette dotazioni individuali siano immediatamente disponibili nei luoghi previsti dalla presente Ordinanza;
- d)** a portare con sé, soprattutto quando si allontana per qualsiasi motivo dalla postazione di salvataggio, il rescue can o il rescue tube o il salvagente anulare;
- e)** cura che il mezzo nautico adibito al soccorso di cui all'art. 11, comma 1, lettera C), punto 2) sia armato, opportunamente posizionato e dotato delle attrezzature necessarie previste;
- f)** a mantenere in servizio, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia;
- g)** a segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi ovvero sinistro occorso in mare;
- h)** a prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (pericolo di annegamento, malori, lesioni, congestioni, ecc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo od infortunata;
- i)** a chiedere l'intervento della forza pubblica secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative, anche tramite il concessionario/gestore;
- j)** a portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente Ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- k)** ad issare le bandiere sul pennone della postazione con le modalità indicate nell'art. 11 comma 5;
- l)** vigila che la fascia di mt. 5 dalla battigia, di cui alla lett. a) del successivo art. 16, sia mantenuta libera.

Articolo 13

- Corridoi di lancio -

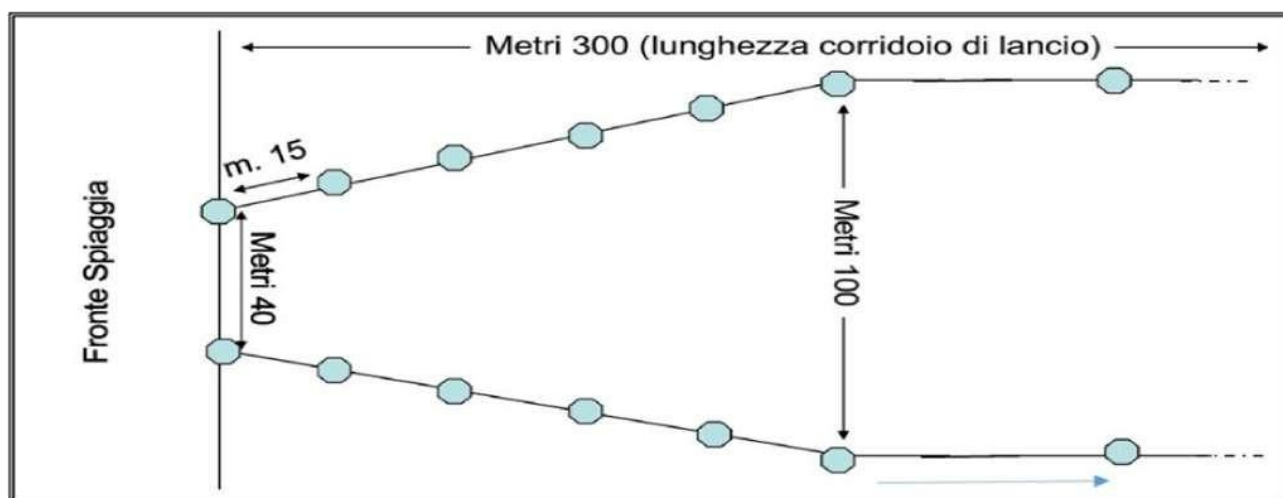
1. I corridoi di lancio sono aree posizionate perpendicolarmente alla costa, riservate al transito delle unità navali attraverso la zona riservata alla balneazione. Tali apprestamenti sono necessari e obbligatori per i titolari delle aree in concessione/titolari di autorizzazione per l'esercizio di attività nautiche di locazione e noleggio di qualsiasi unità navale a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, e-bike, tavole a vela e moto d'acqua (ad esclusione dei piccoli natanti come meglio specificati nell'art. 6 comma 3 lett. b) (natanti da spiaggia senza propulsione meccanica o velica) o uso di unità d'appoggio per lo svolgimento di attività di immersioni subacquee, attività di trasporto passeggeri.

I predetti corridoi, devono essere autorizzati a mezzo apposita licenza di concessione o qualsivoglia atto amministrativo da parte del competente Assessorato del Territorio e dell'Ambiente e devono avere le seguenti caratteristiche:

- a)** larghezza non inferiore a metri 10 (dieci) ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte a mare della concessione;
- b)** profondità non inferiore a metri 300 (trecento) o a minor misura eventualmente autorizzata dall'Autorità Marittima, in relazione alla conformazione del litorale;
- c)** delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati a sagola non galleggiante e distanziati l'uno dall'altro ad intervalli non superiori a mt 15 nei primi 100 metri di distanza dalla costa e, successivamente, ad intervalli di 50 metri o frazioni;
- d)** individuazione dell'imboccatura a largo mediante posizionamento di bandierine bianche su gavitelli esterni di delimitazione;
- e)** posizionamento perpendicolare alla linea di costa; (già detto sopra)
- F)** segnalazione sulla costa con cartello plurilingue dotato di pittogrammi esplicativi e caratterizzati da simbologia standard ISO20712, secondo il modello di cui al progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera) riportante la dicitura "CORRIDOIO DI LANCIO RISERVATO AL TRANSITO DELLE UNITA' DI

DIPORTO – DIVIETO DI BALNEAZIONE – NO SWIMMING IN THIS AREA – RESERVED FOR BOATS”; CHENAL D’ACCÈS RÉSERVÉ AUX BATEAUX- BAINADE INTERDITE”.

2. I corridoi di lancio impiegati per il transito dei *kite-surf*, a modifica di quanto previsto al comma 1, lett. a) e b), devono avere una larghezza non inferiore a 40 mt in corrispondenza della costa e non inferiore a 100 mt alla distanza di 100 mt dalla costa, come da schema esemplificativo sotto-riportato.



Sono fatte salve le altre caratteristiche indicate al comma 1 lett. c), d) e) ed f). La partenza ed il rientro avvengono con la tecnica del *body drag* (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua) fino ad una distanza di 100 mt dalla costa.

Le unità percorrono i corridoi di lancio esclusivamente per raggiungere la fascia di mare ove è consentita la navigazione o per rientrare a terra. La navigazione è effettuata con la massima prudenza, a lento moto e, per le unità a motore, con velocità non superiore a 3 nodi, in dislocazione e con divieto di planata, e comunque ad una velocità che, in relazione alle condizioni di tempo, di luogo e di traffico marittimo, comprometta la sicurezza della navigazione e dei bagnanti.

3. Navigazione all'interno dei "corridoi di lancio":

- le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (*windsurf*, ecc.), devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo;
- le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 (tre) nodi, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti;
- tale velocità deve essere mantenuta, con rotte dirette e perpendicolari alla costa, fino al raggiungimento di una distanza di 500 metri.
- È fatto divieto di ormeggio/ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio ed esternamente agli stessi, ai relativi gavitelli di segnalazione. È consentita la sosta all'interno per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra.

4. I Comuni costieri, gli esercenti di stabilimenti balneari o i circoli nautici che intendano realizzare apprestamenti per l'atterraggio e la partenza in sicurezza delle unità da diporto o a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua negli specchi acquei antistanti gli arenili di pertinenza o che hanno all'interno delle aree in concessione scivoli, rampe e/o scali di alaggio a diretta fruizione del mare, per l'incolumità dei bagnanti, in alternativa ai corridoi di lancio dovranno segnalare per 20 metri, o comunque fino al raggiungimento di ml 1,60 di profondità, il tratto di mare ove si effettua il transito delle unità impegnate nelle operazioni di ingresso/uscita dai predetti apprestamenti, comunque autorizzati, da lasciare comunque al pubblico uso. Tale segnalazione dovrà essere effettuata mediante il posizionamento perpendicolare alla linea di costa di gavitelli di colore giallo o arancione collegati a sagola e distanziati l'uno dall'altro ad intervalli non superiori a mt 15 e il posizionamento all'imboccatura a mare di bandierine bianche su gavitelli esterni di delimitazione di colore bianco.

CAPO IV DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 14

- Segnalamento condotte di prelievo/scarico acqua di mare –

I titolari ovvero i responsabili del mantenimento e/o dell'esercizio di condotte di prelievo/scarico d'acqua di qualsiasi natura sono tenuti a:

- a) attuare le necessarie misure di prevenzione ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, nonché collocare cartelli monitori plurilingue e segnalamenti indicanti la presenza della condotta e, in particolare, della presa di aspirazione, evidenziando la pericolosità del sito e provvedendo ad apporre idonea griglia protettiva all'imboccatura della citata presa d'aspirazione, qualora la stessa ne sia sprovvista;
- b) sottoporre a verifica costante il corretto mantenimento dell'efficacia delle misure di cui al punto a).
- c) Qualora in alcune zone retrostanti tratti di spiaggia in concessione e/o spiaggia libera risultino realizzate opere di canalizzazione di acque, i competenti Comuni devono adottare ogni più adeguata misura tesa alla regolare regimazione delle stesse, al fine di evitare il convogliamento delle acque negli arenili e specchi acquei circostanti, con eventuale pregiudizio per la pubblica salute.

Articolo 15

- Disposizioni particolari per la pesca -

1. Nell'ambito del Circondario marittimo di Siracusa, nelle zone destinate alla balneazione, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, **È VIETATO:**

- a) pescare dalle spiagge con qualsiasi tipo di attrezzo, nonché distendere reti e depositare attrezzi da pesca;
 - b) l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca professionale - sportiva nella fascia di mare dei **300** metri dalla costa. Da moletti o scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti è consentita anche in tali orari la sola pesca con canna;
 - c) in particolare, l'esercizio della pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge fino ad una distanza di **500** metri dalla riva e nelle acque antistanti le scogliere fino ad una distanza di **100** metri dalla costa. È, altresì, vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con fucili/pistole subacquee carichi (anche se in immersione) nonché procedere al relativo caricamento nell'ambito delle stesse aree;
 - d) eventuali deroghe sono concesse per manifestazioni sportive, preventivamente autorizzate secondo legge e disciplinate da apposite Ordinanze.
2. In ogni tempo è, altresì, vietata la pesca in fossi di scolo, stagni o canali fortemente inquinati da materie luride e dovunque in vicinanza degli sbocchi delle fogne cittadine, come previsto dall'art. 119 comma 2 del R.D. 2 febbraio 1901, n° 45.

Per la disciplina integrale in materia di pesca si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.P.R. 02.10.1968 nr. 1639, il D.lgs. n° 4 del 09.01.2012 e successive modifiche in materia di pesca sportiva. In particolare, si richiamano le norme inerenti le modalità/limitazioni per l'esercizio della pesca subacquea sportiva, nonché le modalità di segnalazione di chi la esercita.

Articolo 16

- Prescrizioni di Sicurezza aggiuntive -

Nell'ambito del Circondario marittimo di Siracusa, durante la stagione balneare, **È VIETATO:**

- a) *(contenuti abrogati dall'ordinanza n° 66 del 15.05.2026);*
- b) transitare e/o sostare sulle spiagge e scogliere con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge (comunque in orari in cui vi sia assenza e/o minor affluenza di persone), al soccorso nonché, in genere, ai servizi di polizia.
- c) Fatti salvi divieti specifici, in prossimità delle coste a picco sul mare e delle falesie è vietata la sosta, il transito e qualsiasi attività che comporti la permanenza di mezzi, persone e/o cose, a meno

di mt. 10 dal ciglio e a meno di mt. 10 dal piede, alla base, e, comunque, in tutte le zone ove siano presenti accumuli di materiale franato e negli specchi acquei antistanti le coste a picco fino a mt. 50

d) spostare, occultare, o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) od opere di transennamento posti a tutela della pubblica incolumità;

e) introdurre ed usare sulle spiagge e scogliere bombole di gas o liquidi/sostanze infiammabili senza le prescritte autorizzazioni nonché effettuare accensione di fuochi;

f) decollare/atterrare sulla costa e nella zona di mare riservata alla balneazione, fatte salve le aree all'uopo specificamente destinate e previa emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi, con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto o sportivo (inclusi ultraleggeri e deltaplani), idrovolante, paracaduti (anche ascensionali) e mezzi simili;

g) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei riservati alla balneazione fino a 1000 metri dalla costa con qualsiasi tipo di aeromobile o di velivolo e droni se non autorizzati a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di Stato o di soccorso o dei mezzi utilizzati per l'antincendio. Sono fatte salve le aree all'uopo specificamente destinate e previa emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi.

Nell'ambito del Circondario marittimo di Siracusa le operazioni di prelievo acqua di mare ad opera dei velivoli utilizzati per attività antincendio possono avvenire nel rispetto ed alle condizioni indicate nell'Ordinanza n° 68/2010 del 07 giugno 2010 di questa Capitaneria di Porto, appositamente emanata per la disciplina di tali operazioni.

Art. 17

- Prescrizioni permanenti di carattere locale -

1. Porti del Circondario – Divieti

Si fa rinvio alle norme per prevenire gli abbordi in mare e alle disposizioni localmente impartite dall'Autorità Marittima, all'interno dei porti e negli approdi del Circondario marittimo di Siracusa.

2. Area marina protetta del Plemmirio

All'interno dell'Area Marina Protetta del Plemmirio è consentito lo svolgimento delle attività previste e disciplinate dal Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell' Area Marina Protetta del Plemmirio, approvato con Decreto del 26.01.2009 (pubblicato sulla G.U.R.I. serie generale n° 36 del 13.02.2009) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed il successivo Disciplinare Integrativo al Regolamento dell'Area Marina Protetta del Plemmirio per la stagione balneare vigente e per le successive, cui si fa rimando.

In deroga all'art. 4 della presente Ordinanza la zona di mare riservata alla balneazione all'interno dell'Area Marina Protetta del Plemmirio, ad eccezione della zona A, è ridotta a mt. 100 sia che si tratti di "spiagge" o "assimilabili" che "coste a picco", o ad una distanza inferiore quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 5 comma 1 lett. Q della presente Ordinanza, che prevede il divieto di balneazione all'interno dei campi boe e per un raggio di mt. 50 rispetto alle boe più esterne e alle eventuali singole boe di ormeggio.

L'Ente Gestore, a similitudine di quanto previsto per i concessionari/gestori e per i Comuni rivieraschi, di cui agli artt. 9 e 10 della presente ordinanza, è onerato a delimitare la zona di mare antistante le spiagge libere o a parti di litorale assimilabili alle spiagge libere, purché accessibili e fruibili, segnalandola mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso, alti almeno 40 cm sulla superficie del mare, efficacemente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, posti parallelamente alla linea di costa.

A tal fine le boe singole di ormeggio di nuova installazione non potranno essere posizionate a meno di mt. 50 dalla linea di delimitazione della zona di mare riservata alla balneazione.

Per l'ormeggio in sicurezza ai campi boe e boe singole di ormeggio presenti all'interno dell'Area

Marina Protetta del Plemmirio si applicano i precetti di cui all'art. 6 comma 1 e 2.

3. Oasi faunistica di Vendicari

Nel tratto di mare antistante la fascia costiera dell'Oasi Faunistica di Vendicari (foce Pantano Stampace – Cittadella) **È VIETATA** la navigazione con qualsivoglia unità a motore o a vela con motore ausiliario, la pesca e qualsiasi altra attività economica all'interno della zona di rispetto di metri 300 (trecento) dalla battigia.

A tal fine l'Ente Gestore, a similitudine di quanto previsto per i concessionari/gestori e per i Comuni rivieraschi, di cui agli artt. 9 e 10 della presente ordinanza, è onerato a delimitare la zona di mare dei segnalandola mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso, alti almeno 40 cm sulla superficie del mare, efficacemente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, posti parallelamente alla linea di costa.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, **È VIETATA**, altresì, qualsiasi attività, incluso l'atterraggio con unità navale nella zona di rispetto di cui al precedente punto, nonché nei tratti ricadenti nell'area di protezione (pre-riserva) di cui al Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 821 del 30 maggio 1987 e successive modifiche.

Nel tratto di mare e di litorale compreso tra Torre Vendicari (lat. 36°48',080N long. 015°06'E) e Cittadella (lat 36°46',566N long. 015°05',750E), **È VIETATA** la balneazione.

È consentita la balneazione, nel rispetto delle modalità fissate per la tutela dell'integrità ambientale, e con le limitazioni disposte dall'Ente Gestore, per i periodi dell'anno e nelle zone in cui la stessa attività possa risultare di pregiudizio alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica.

4. Isola di Capo Passero

Sono **VIETATI** la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale nel canale interno tra l'isola di Capo Passero e la terraferma. È consentito esclusivamente l'attraversamento del canale dall'approdo di "Scalo Mandrie" all'attracco della Vecchia Tonnara, dell'Isola di Capo Passero, ai soli fini del collegamento con la terraferma, qualora sussistano idonei apprestamenti, anche ai fini della sicurezza della navigazione (pontili, corridoio di lancio, ecc) predisposti per l'uso pubblico da parte dell'Amministrazione comunale di Portopalo di Capo Passero.

Le stesse unità, in ogni caso, dovranno procedere a lento moto, con rotta diretta, prestando ogni cautela e massima attenzione per l'eventuale presenza di bagnanti.

5. Aree di interesse archeologico-storico-culturale

I tratti di costa e gli specchi acquei di interesse archeologico e/o demo-antropologico sono interdetti e disciplinati con le Ordinanze nn. 181/2009 in data 30.10.2009, 120/2009 in data 15.07.2009 e ss.mm.ii, 18/2010 in data 16.03.2010 e ss.mm.ii, 03/2018 in data 09.01.2018 e 173/2013 in data 30.09.2013 tutte emanate dalla Capitaneria di Porto di Siracusa.

6. Rada di S. Panagia

Nella rada di S. Panagia per le unità da diporto è vietata la navigazione, l'ormeggio, l'ancoraggio, l'esercizio dello sci nautico ed attività similari nonché l'accesso e lo stazionamento alla Darsena Servizi, ad eccezione di natanti diretti o provenienti al limitrofo cantiere navale "Stentinello" e circolo nautico "Nautica Targia".

Nella medesima baia è consentito l'utilizzo di natanti da spiaggia non a motore (*jole*, sandolini, pattini, ecc.) in corrispondenza delle spiagge e zone di mare classificate idonee alla balneazione (Comune di Priolo Gargallo) e comunque non oltre la presa d'acqua della Soc. ENEL in direzione Capo S. Panagia, esclusivamente nel tratto di mare fino a 300 (trecento) metri dalla costa ed in assenza di navi in manovra al pontile petrolifero di Penisola Magnisi.

Articolo 19

- Disposizioni finali e sanzioni -

1. La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato ed abroga l'Ordinanza n° 58/2022 citata in premessa ed ogni disposizione in contrasto con il presente provvedimento emanato da questa Autorità Marittima;

2. Copia della presente ordinanza deve essere esposta, per tutta la durata della stagione balneare ed in luogo ben visibile agli utenti, a cura dei concessionari di stabilimenti balneari, ovvero dai Comuni presso le strutture asservite alle spiagge attrezzate destinate alla libera balneazione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso reato e fermo restando, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi di legge.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo dell'Ufficio della Capitaneria di Porto di Siracusa, dell'Ufficio Locale Marittimo di Portopalo e delle Delegazioni di Spiaggia di Avola e Marzamemi, agli albi dei Comuni del territorio di giurisdizione del Circondario. Inoltre, sarà pubblicata nella Sezione "ORDINANZE" del sito web istituzionale della GUARDIA COSTIERA:
<https://www.guardiacostiera.gov.it>

Siracusa, 29.05.2025

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP) Antonio CACCIATORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANTONIO CACCIATORE

In Data/On Date:

giovedì 29 maggio 2025 18:25:06

CAPITANERIA DI PORTO DI SIRACUSA

STAGIONE BALNEARE 202_

CHECK LIST DI CONTROLLO

SOGGETTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>(barrare la casella corretta)</i>	☐ titolare della Concessione Demaniale (Licenza) o autorizzazione breve n°. ____ / ____ ; ☐ proprietario/gestore di area privata contraddistinta al catasto al Foglio di Mappa ____ particella n° ____ del Comune di ____ ; quale titolare dell'omonima Ditta Individuale/della Società _____, per l'esercizio di uno stabilimento balneare / struttura balneare / solarium denominato/a _____ sito nel Comune di _____ in località _____ ed avente fronte mare pari a mt. _____ (art.11 comma 1 lettera A dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare) recapito telefonico n° _____ pec/email _____ dello stabilimento balneare/struttura balneare/solarium. ☐ funzionario del Comune di _____ con il ruolo di _____ per la postazione presente nella spiaggia libera/solarium del litorale di competenza denominato _____ sita in località _____.
---	--

- **Efficiente servizio di soccorso e salvataggio - art. 11 lettera a)**
- secondo le prescrizioni di cui all'articolo 11: a) presenza continuativa e contemporanea, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, di personale munito del prescritto brevetto di "Assistente bagnanti" o "Bagnino di salvataggio" in corso di validità, con l'indicazione nel titolo abilitativo della dicitura "in mare" o "lungo il litorale marittimo", del certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, e del brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (BLS-D), in numero di: • 2 (due) per fronte a mare dell'arenile di estensione fino a 160 metri lineari; • Se il fronte mare è superiore è impiegato un ulteriore "Assistente Bagnanti" o "Bagnino di Salvataggio" ogni 80 metri lineari o frazione.
- N.B. I brevetti validi al 30 settembre 2024 (termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025) conservano validità fino al 30 settembre 2025.

Annotazioni: _____

- **Idoneo locale da adibire esclusivamente al primo soccorso - art. 11 lettera b)**
- Detto locale contraddistinto dalla scritta "Primo Soccorso" e possibilmente da bandiera bianca e croce rossa, deve essere arredato con lettino e sedie ed attrezzato con le dotazioni, pronte all'uso, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera B):
- n° 1 pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle Autorità Sanitarie;
 - n° 3 bombole individuali di ossigeno con capacità non inferiore ad un litro;
 - riduttore di pressione per bombola di ossigeno completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto e attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili (le bombole monouso non necessitano di tale presidio);
 - Saturimetro arterioso;
 - n° 3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale, di cui una per bambini;
 - n° 5 mascherine per respirazione bocca a bocca;

ALLEGATO 1 ALL'ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N° 46/2025 del 30.05.2025

- ☐ - n° 5 pocket-mask per respirazione bocca – naso - bocca;
- ☐ - n° 1 apribocca a vite o sistema similare;
- ☐ - n° 1 pinza tiralingua;
- ☐ - n° 1 barella;
- ☐ - n° 1 una cassetta di pronto soccorso conforme alla normativa vigente, anche di tipo portatile
(aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria di cui al Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15/07/2003 in materia di primo soccorso aziendale, fermo restando che la somministrazione di medicinali è di esclusiva competenza del medico secondo le indicazioni riportate dal fabbricante sulla confezione);
- ☐ - defibrillatore
(È facoltà dei concessionari assicurare la presenza fra le dotazioni dello stabilimento balneare. Se tale facoltà viene esercitata, i concessionari hanno l'obbligo di impiegare, fra il proprio personale, un soggetto autorizzato all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) secondo le norme vigenti).
- ☐ - soggetto autorizzato abilitato al soccorso mediante impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).

Annotazioni: _____

- Esposto in luogo ben visibili e in forma leggibile agli utenti copia della Ordinanza - art. 9 lettera c) ☐
 - Annotazioni: _____

- Posizionato cartello, in posizione ben visibile, che riporti i numeri telefonici dei seguenti uffici/enti deputati ai servizi d'emergenza - art. 9 lettera d) ☐

1. NUMERO UNICO DI EMERGENZA (NUE) 112
2. Capitaneria di Porto di Siracusa 0931/481011 – 0931/481000 (numero blu 1530 – sala operativa 0931/481004)
3. Ospedale più vicino;
4. Servizio di emergenza sanitaria (Ambulanza) – 118;
5. Carabinieri - 112;
6. Polizia di Stato - 113;
7. Guardia di Finanza - 117;
8. Vigili del Fuoco - 115;
9. Comando Polizia Municipale territorialmente competente;

Annotazioni: _____

- Delimitata zona di mare riservata alla balneazione art. 9 lettera F) ☐
(200 metri dalla costa e 100 metri dalle coste a picco, segnalandola mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso, alti almeno 40 cm sulla superficie del mare, efficacemente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, posti parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza dei confini, fronte a mare, delle concessioni di pubblico demanio marittimo (comunque in un numero non inferiore a due). Se il fronte mare è compreso fra 50 e 100 metri, la segnalazione è realizzata con tre gavitelli equidistanti).

Annotazioni: _____

- Individuati e segnalati appositi specchi acquei di profondità non superiore a 1,60 metri, antistante la spiaggia - art. 9 lettera F) ☐
(ove i non esperti nel nuoto possono bagnarsi. Il limite di tali acque sicure deve essere segnalato mediante l'apposizione di gavitelli o galleggianti di colore bianco posizionati parallelamente alla costa, collegati da una cima a intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità devono essere saldamente ancorate al fondo)

Nota: ricollocare i gavitelli e galleggianti di cui alle lettere f) e g) che, per effetto di mareggiate o qualsiasi altra causa, abbiano subito uno spostamento dalla loro corretta posizione. Tale ripristino deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo e rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

Annotazioni: _____

- Predisposizione sull'arenile o coste basse di una postazione (o torretta di avvistamento) dedicata al servizio di salvamento. Le postazioni degli assistenti bagnanti sono realizzate, a cura dei titolari delle strutture balneari su idonee piattaforme di osservazione sopraelevate rispetto al livello del mare di

almeno 2 metri e collocate in prossimità della battigia (rispettando la fascia di rispetto dei mt 5 di distanza) e in posizione tale da permettere la migliore visibilità dell'intero specchio acqueo di competenza, sormontate da un ombrellone di colore rosso. Qualora l'orografia del tratto di costa in concessione o della spiaggia libera non permetta una visuale completa dello specchio acqueo di competenza, il concessionario o il Comune costiero dovrà provvedere a posizionare ulteriori torrette in numero tale da non lasciare "punti ciechi" sulla visuale dello specchio acqueo - art. 11 lettera C) : ☐

- ☐ un ombrellone rosso, posizionabile anche direttamente in cima alla torretta d'avvistamento o, in alternativa, dotare la stessa torretta di copertura di colore rosso;
- ☐ un pattino di salvataggio o unità simile con caratteristiche equivalenti, senza motore, idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio, con divieto di impiego per altri usi durante l'orario destinato alla balneazione, avente scafo dipinto in rosso, recante la scritta "SALVATAGGIO" in bianco di adeguate dimensioni su entrambi i lati.
- ☐ n° 2 salvagenti anulari di tipo conforme alla normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri posizionati in prossimità dei due estremi del fronte mare in concessione;
- ☐ una sagola galleggiante cima di 200 (duecento) metri, munita di cintura, sistemata su rullo avvolgisagole in prossimità della postazione di salvataggio;
- ☐ un binocolo;
- ☐ un megafono;
- ☐ pennone ben visibile su cui alzare, a seconda dei casi, i prescritti vessilli di cui al successivo comma 6 dell'art. 11 dell'Ordinanza.

La predetta imbarcazione è posizionata in modo tale che una sola persona sia in grado, all'occorrenza, di vararla tempestivamente a mano. *Nel caso di litorale roccioso o che comunque non permette una collocazione idonea, il mezzo è posizionato direttamente in acqua.*

Annotazioni: _____

- *Quando è attivo il servizio di salvamento, essa è tenuto sempre armata con remi e scalmi ed è dotata di - art. 11 lettera C* ☐

- ☐ un salvagente anulare omologato munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
- ☐ una gaffa o mezzo marinaio;
- ☐ un'ancora con almeno mt. 30 di cavo;

Nota: Nel caso in cui il Servizio di assistenza e salvataggio non dovesse risultare assicurato, per l'assenza, l'indisponibilità o l'inidoneità dei n. 2 assistenti bagnanti di cui alla precedente lett. A), si procederà alla segnalazione all'Ente Regionale che ha rilasciato il titolo autorizzativo per le pertinenti determinazioni in ordine alla sospensione dell'esercizio della struttura destinata alla balneazione, di cui all'art. 1 dell'Ordinanza, fino all'accertamento dell'avvenuto ripristino dello stesso.

Annotazioni: _____

- *È dotato di una moto d'acqua (acquascooter) – art. 11 c. 2* ☐

Nota: è data facoltà al responsabile del servizio di impiegare, in aggiunta e non in alternativa, al natante destinato al servizio di salvamento, posizionandola a terra presso la postazione di salvataggio, alle seguenti condizioni:

- ☐ dovrà essere preventivamente presentata alla Capitaneria di porto di Siracusa formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
 - i nominativi e i relativi titoli (patente nautica - brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio) del personale da impiegare;
 - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di natante;
 - dovrà essere utilizzato un corridoio di lancio per la partenza e l'atterraggio della moto d'acqua;
 - la moto d'acqua dovrà essere destinata esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati dell'unità;

ALLEGATO 1 ALL'ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N° 46/2025 del 30.05.2025

- la moto d'acqua dovrà essere equipaggiata con un conduttore munito di patente nautica ed un assistente bagnante munito di brevetto;
- la moto d'acqua dovrà essere dotata di barella per il salvamento, assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi (di tipo omologato);
- durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio e il casco rigido protettivo (di tipo omologato).

Annotazioni: _____

- *Ciascun assistente bagnanti dovrà disporre delle seguenti dotazioni individuali - art. 11 c. 4):* ☐
 - ☐ un rescue can o rescue tube munito di sagola e cintura;
 - ☐ maglietta o canotta di colore rosso con scritta bianca "SALVATAGGIO";
 - ☐ fischietto sempre indossato;
 - ☐ pinne da salvamento (o mezze pinne), maschera da sub con snorkel;
 - ☐ casco di protezione e calzature antiscivolo per ogni assistente bagnante (solo se la costa di cui è composto il fronte mare è costituita, anche parzialmente, da superficie rocciosa);
 - ☐ È facoltà del responsabile del servizio di salvamento integrare (non sostituire) i dispositivi di ausilio al galleggiamento (rescue can o rescue tube) con dei salvagenti tipo "Flotter".

Annotazioni: _____

- *Sul pennone verranno, a seconda dei casi, issati i seguenti vessilli - Art. 11 c. 5):* ☐
 - ☐ bandiera verde, indicante l'attivazione giornaliera del servizio di salvataggio con condizioni favorevoli;
 - ☐ bandiera rossa, indicante balneazione sconsigliata o pericolosa con il servizio di salvamento attivo ovvero senza servizio di salvamento attivo fuori dai previsti orari di balneazione. In caso di utilizzo della bandiera rossa vengono inoltre emanati avvisi agli utenti a mezzo altoparlanti (se presenti) e/o con il megafono in dotazione, anche con annunci ripetuti, possibilmente in più lingue;
 - ☐ bandiera gialla, indicante l'attivazione del servizio di salvataggio con condizioni meteo marine potenzialmente rischiose (vento forte o improvviso peggioramento delle condizioni meteo marine per i quali devono essere precauzionalmente adottate misure quali chiusura degli ombrelloni, rientro natanti in mare, avvicinamento a riva dei bagnanti, messa in sicurezza di piattaforme balneari, campi di pallanuoto ovvero cose soggette a caduta libera).
 - ☐ Presso ogni struttura balneare sono affissi, all'ingresso e presso ogni postazione di salvataggio, cartelli plurilingue indicanti il significato delle predette bandiere di segnalazione, dotati di pittogrammi esplicativi e caratterizzati da simbologia standard ISO20712, secondo il modello di cui al progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera), indicanti anche il significato dei gavitelli di cui al precedente articolo 9, co.1, lett. f) e g).
 - ☐ Nelle spiagge destinate alla libera fruizione, così come individuate dalla Legge Regionale n. 17/98, qualora non sia garantito il servizio di salvamento, il Comune interessato è tenuto ad assicurare gli adempimenti di cui al precedente articolo 10, comma 3.

Annotazioni: _____

- **Idoneo Corridoio di lancio - Art. 13** ☐

Nota: I predetti corridoi, autorizzati a mezzo apposita licenza di concessione o qualsivoglia atto amministrativo da parte del competente Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza non inferiore a metri 10 (dieci): ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte a mare della concessione;
- b) profondità non inferiore a metri 300 (trecento) o a minor misura eventualmente autorizzata dall'Autorità Marittima, in relazione alla conformazione del litorale;
- c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati a sagola e distanziati l'uno dall'altro ad intervalli non superiori a mt 15 nei primi 100 mt. di distanza dalla costa e, successivamente, ad intervalli di 50 metri o frazioni;
- d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche su gavitelli esterni di delimitazione;
- e) posizionamento perpendicolare alla linea di costa;
- f) segnalazione sulla costa con cartello plurilingue dotato di pittogrammi esplicativi e caratterizzati da simbologia standard ISO20712, secondo il modello di cui al progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera) riportante la dicitura "CORRIDOIO DI LANCIO RISERVATO AL TRANSITO DELLE UNITA' DI

ALLEGATO 1 ALL'ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N° 46/2025 del 30.05.2025

DIPORTO – DIVIETO DI BALNEAZIONE – *no swimming in this area – reserved for boats*; *chenal d'accès réservé aux bateaux- baignade interdite*".

Nota: I corridoi di lancio impiegati per il transito dei *kite-surf*, a modifica di quanto previsto dal precedente comma 1, lett. a) e b), devono avere una larghezza non inferiore a 40 mt in corrispondenza della costa e non inferiore a 100 mt alla distanza di 100 mt dalla costa.

Annotazioni: _____

○ Prescrizioni di Sicurezza aggiuntive - Art. 16

È vietato occupare, in particolare con mezzi nautici, la fascia di arenile fino a 5 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito degli utenti, nonché al transito dei mezzi impiegati in interventi di soccorso, con divieto di permanenza. In tale fascia sono inibite installazioni di qualsiasi genere, la collocazione di ombrelloni, sedie sdraio o qualsiasi altro ostacolo alle esigenze di sicurezza o salvaguardia della pubblica incolumità, così come vietati dal D.D.G. n. 476/2007 e 707/2010 dell'allora Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

Annotazioni: _____

○ Obblighi dei Comuni costieri rispettati - Art. 10 commi 2 e 3

I Comuni costieri - per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere destinate alla balneazione, così come individuate ai sensi della Legge Regionale n. 17/98 – devono:

-  predisporre un efficiente servizio di soccorso e salvataggio secondo le prescrizioni di cui all'articolo 11;
-  b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti e in forma leggibile copia della presente ordinanza;
-  c) posizionare un cartello plurilingue, in posizione ben visibile, che riporti il Numero Unico d'Emergenza (N.U.E.) 112 ovvero i seguenti numeri telefonici di uffici/enti deputati ai servizi d'emergenza:
 1. Capitaneria di porto di Siracusa 0931/481011 (Numero Blu 1530 Emergenze in Mare – Sala Operativa 0931/481004)
 2. Ospedale più vicino;
 3. Servizio di emergenza sanitaria (Ambulanza) – 118;
 4. Carabinieri (recapito telefonico di zona);
 5. Polizia di Stato (recapito telefonico di zona);
 6. Guardia di Finanza - 117;
 7. Vigili del Fuoco (recapito telefonico di zona);
 8. Comando Polizia Municipale competente;
-  a) comunicare all'Autorità Marittima il recapito telefonico dei responsabili incaricati di assicurare il servizio e rendere prontamente disponibili all'utenza i numeri telefonici dei servizi d'emergenza;
-  d) delimitare la zona di mare riservata alla balneazione di cui all'art. 4 comma 1, quindi 200 metri dalla costa e 100 metri costa a picco, segnalandola mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso, alti almeno 40 cm sulla superficie del mare, efficacemente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, posti parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza dei confini, fronte a mare, delle concessioni di pubblico demanio marittimo (comunque in un numero non inferiore a due). Se il fronte mare è compreso fra 50 e 100 metri, la segnalazione è realizzata con tre gavitelli equidistanti;
-  e) individuare e segnalare appositi specchi acquei di profondità non superiore a 1,60 metri, antistanti le spiagge, ove i non esperti nel nuoto possono bagnarsi. Il limite di tali acque sicure deve essere segnalato mediante l'apposizione di gavitelli o galleggianti di colore bianco posizionati parallelamente alla costa, collegati da una cima a intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità devono essere saldamente ancorate al fondo.

Nota: se le coste sono a declivio molto ripido e le acque sicure terminano prima di 10 metri dalla battigia o se l'ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali, il limite non è segnalato e, in prossimità della battigia, è apposto un cartello plurilingue conforme agli standard ISO 20712, secondo il modello di cui al progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera) riportante la dicitura "ATTENZIONE – PERICOLO – ALTI FONDALI - balneazione non adatta ai bambini non accompagnati ed ai non esperti al nuoto - WARNING - DANGER - deep water swimming not suitable for unaccompanied children and inexperienced swimmers". ATTENTION - DANGER – EAU PROFONDE – LA Baignade ne convient pas pour les mineurs non accompagnés et les nageurs non expérimentés";

Qualora i Comuni non provvedano ad istituire il servizio di soccorso e salvataggio previsto dall'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 17/1998, in corrispondenza dell'avvio della stagione balneare, nelle more provvederanno ad apporre sulle relative spiagge adeguati cartelli monitori plurilingue conforme agli standard ISO 20712 secondo il modello di cui al progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera), in materiale resistente alle intemperie, ben visibili dagli utenti recanti la seguente dicitura:

-  "ATTENZIONE -BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO" – *swimming not safe. no lifeguard - baignade dangereuse à cause de manque de service de secours approprié.*

ALLEGATO 1 ALL'ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N° 46/2025 del 30.05.2025

Qualora i Comuni non provvedano agli adempimenti di cui al precedente comma 3 lettera d), a cura degli stessi devono essere apposti sulle relative spiagge adeguati cartelli monitori plurilingue, in materiale resistente alle intemperie, ben visibili dagli utenti recanti la seguente dicitura:

 **“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO”** - *safe water boundary not marked - limite des eaux interdites à la navigation non signalée.*

Qualora i Comuni non provvedano agli adempimenti di cui al precedente comma 3 lettera e), a cura degli stessi devono essere apposti sulle relative spiagge adeguati cartelli monitori plurilingue, in materiale resistente alle intemperie, ben visibili dagli utenti recanti la seguente dicitura:

 **“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (1.60 mt.) NON SEGNALATO”** - *safe water limit (depht 1,60 meters) not marked - limite des eaux sûres (profondeur 1,60 mètre) non signalée.*

Annotazioni: _____

Luogo e Data _____

DICHIARAZIONE SERVIZIO DI SALVAMENTO

Alla Capitaneria di Porto di Siracusa
Piazzale IV Novembre s.n.c.
96100 SIRACUSA

PEC: cp-siracusa@pec.mit.gov.it

MAIL: cpsiracusa@mit.gov.it

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____
il ____/____/____ e residente a _____
in via _____ recapito
telefonico _____ pec/email _____,

QUADRO A SOGGETTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO (barrare la casella corretta)	☐ titolare della Concessione Demaniale (Licenza) o autorizzazione breve n°. ____/____; ☐ proprietario/gestore di area privata contraddistinta al catasto al Foglio di Mappa ____ particella n° _____ del Comune di _____; quale titolare dell'omonima Ditta Individuale/della Società _____, per l'esercizio di uno stabilimento balneare / struttura balneare / solarium denominato/a _____ sito nel Comune di _____ in località _____ ed avente fronte mare pari a mt. _____ (art.11 comma 1 lettera A dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare) recapito telefonico n° _____ pec/email _____ dello stabilimento balneare/struttura balneare/solarium; ☐ funzionario del Comune di _____ con il ruolo di _____ per la postazione presente nella spiaggia libera/solarium del litorale di competenza denominato _____ sita in Località _____;
--	--

comunica, di seguito, i dati degli assistenti bagnanti/bagnini di salvataggio impiegati presso il summenzionato stabilimento/struttura balneare/solarium nel corso della stagione balneare 202_, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

DICHIARAZIONE SERVIZIO DI SALVAMENTO

QUADRO B

DATI ASSISTENTI BAGNANTI/BAGNINI DI SALVATAGGIO DOTATI DI TITOLO ABILITATIVO CON LA DICITURA "IN MARE" O "LUNGO IL LITORALE MARITTIMO"

1. nome e cognome: _____, nato/a a _____ il ____/____/____ e residente in _____ nella via _____ cellulare n° _____, brevetto rilasciato da _____ nr. _____ con scadenza in data ____/____/____;
2. nome e cognome: _____, nato/a a _____ il ____/____/____ e residente in _____ nella via _____ cellulare n° _____, brevetto rilasciato da _____ nr. _____ con scadenza in data ____/____/____;
3. nome e cognome: _____, nato/a a _____ il ____/____/____ e residente in _____ nella via _____ cellulare n° _____, brevetto rilasciato da _____ nr. _____ con scadenza in data ____/____/____;
4. nome e cognome: _____, nato/a a _____ il ____/____/____ e residente in _____ nella via _____ cellulare n° _____, brevetto rilasciato da _____ nr. _____ con scadenza in data ____/____/____;
5. nome e cognome: _____, nato/a a _____ il ____/____/____ e residente in _____ nella via _____ cellulare n° _____, brevetto rilasciato da _____ nr. _____ con scadenza in data ____/____/____;
6. nome e cognome: _____, nato/a a _____ il ____/____/____ e residente in _____ nella via _____ cellulare n° _____, brevetto rilasciato da _____ nr. _____ con scadenza in data ____/____/____;

Si allegano copia dei summenzionati brevetti.

Luogo della sottoscrizione e data

In Fede

DICHIARAZIONE SERVIZIO DI SALVAMENTO

_____, ____/____/202____

Alla Capitaneria di Porto di Siracusa
 Piazzale IV Novembre s.n.c.
 96100 SIRACUSA

PEC: cp-siracusa@pec.mit.gov.it

MAIL: cpsiracusa@mit.gov.it

ACCORDO FRA STABILIMENTI BALNEARI/STRUTTURE BALNEARI/SOLARIUM PER LA
 DIREZIONE DEGLI ASSISTENTI BAGNANTI/BAGNINI DI SALVATAGGIO E LA
 COOPERAZIONE IN CASO DI SOCCORSO

Stagione balneare 202_

COMUNE:		
LOCALITÀ:		
ELENCO STABILIMENTI/STRUTTURE BALNEARI/SOLARIUM CONSORZIATI E TRATTO/I DI SPIAGGIA LIBERA COMPRESA FRA LE STRUTTURE SE PRESENTE/I	_____	Fronte mare mt. _____
	_____	Fronte mare mt. _____
	_____	Fronte mare mt. _____
	_____	Fronte mare mt. _____
	Tratto/i di spiaggia libera compresa fra le strutture:	Fronte mare mt. _____ Fronte mare mt. _____
	TOTALE (FRONTE MARE STRUTTURE + SPIAGGIA LIBERA)	Fronte mare mt. _____
CARATTERISTICHE SERVIZIO	Numero assistenti bagnanti contemporaneamente presenti: <i>(numero complessivo fra tutte le strutture sottoscriventi l'accordo)</i>	nr. _____
	I responsabili delle singole strutture emanano le direttive necessarie affinché, in caso di soccorso, tutti i bagnini dipendenti cooperino con le modalità ritenute più idonee in relazione all'evento.	
ELENCO SOTTOSCRITTORI/ RESPONSABILI/	• Sig. _____	

DIRETTORI DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO	titolare/concessionario del _____
	numero di telefono fisso/cellulare _____
	e-mail/pec _____
	• Sig. _____
	titolare/concessionario del _____
	numero di telefono fisso/cellulare _____
	e-mail/pec _____
	• Sig. _____
	titolare/concessionario del _____
	numero di telefono fisso/cellulare _____
	e-mail/pec _____

Si allega la sottoannotata documentazione:

- Elenco degli assistenti bagnanti impiegati di cui all'allegato 2 dell'Ordinanza n° 46/2025;
- Stralcio planimetrico unico con la rappresentazione degli stabilimenti balneari/strutture balneari/solarium e la relativa misura espressa in metri del fronte mare di ognuna e delle eventuali spiagge libere interposte.

Letto, approvato e sottoscritto.

Siracusa, _____

Firma dei Responsabili delle strutture balneari

Ricevuto in data _____

Capitaneria di Porto di Siracusa
